



CentroStudi®
EntiLocali

Revisorenews

Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

NUMERO

03

Anno XVI

12 Marzo 2018



È tempo di ottimizzare il processo di spesa in vista del prossimo Dup

il "*Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa*"

Il coinvolgimento dell'Organo di revisione



Corte dei conti - Sezione Autonomie

Programma delle attività di controllo per l'anno 2018



Revisori dei conti

nessuna colpa per le frodi del Dirigente

Revisorenews Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazione

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche

Prof. Ciro D'Aries, Dottore Commercialista, Docente e Pubblicista

Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei conti
Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell'Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Gianfranco Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale

Dott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti Pubblici

Dott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali

COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Francesca Combatti
Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237
E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it
Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Supplemento ad *Entilocalinews*, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 105,00 Iva compresa
Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa
La Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

WHAT'S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

È tempo di ottimizzare il processo di spesa in vista del prossimo Dup
il "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa"
Il coinvolgimento dell'Organo di revisione
di Gianfranco Ponis pag 04

NOTIZIARIO DI SETTORE

Corte dei conti - Sezione Autonomie
Programma delle attività di controllo per l'anno 2018 pag 09

Revisori Enti Locali
scatta la prima integrazione dell'Elenco 2018 pag 13

NOTIZIARIO

Bilanci di previsione 2018
aggiornato il "Prospetto verifica del rispetto degli equilibri dei vincoli finanziaria pubblica" pag 14

"Pareggio di bilancio 2018"
attribuzione spazi finanziari per il "Patto di solidarietà nazionale verticale"
..... pag 14

"Legge di bilancio 2018"
in G.U. il Decreto Mef sul riaccertamento straordinario dei Comuni
..... pag 16

Personale e bilancio
modalità per predisporre ed inviare la Relazione al conto annuale per l'anno 2017 e il monitoraggio trimestrale 2018 pag 17

Enti territoriali
Circolare RgS sulle nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 ("Pareggio di bilancio") pag 19

Contabilità
apportate delle modifiche al "Piano dei conti integrato" del 2018 ... pag 37

"Fabbisogni standard" 2018
aggiornata la metodologia di calcolo per i Comuni pag 38

NOTIZIARIO FISCALE

"Split payment"
il Dipartimento delle Finanze conferma l'efficacia costitutiva degli elenchi
..... pag 40

"Dichiarazione precompilata 2018"
prorogato il termine per trasmettere i dati in materia di asili, ristrutturazioni e spese sanitarie pag 40

"Gestione separata Inps"
definite le aliquote ed i massimali/minimali per l'anno 2018 pag 41

GLI APPROFONDIMENTI

"Pareggio di bilancio"
le principali novità rinvenibili nella Circolare della RgS
di Ivan Bonitatibus pag 44

Società partecipate ed Aziende speciali
la copertura delle perdite da parte degli Enti Locali
di Giuseppe Girlando pag 51

Personale Enti Locali

il quadro dei limiti e dei vincoli assunzionali per l'anno 2018
di Alessio Tavanti pag **54**

I QUESITI

Verifiche inadempimenti ex art. 48-bis Dpr. n. 602/73

le Società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute a farle ?
di Nicola Tonveronachi pag **64**

Bilancio Enti Locali

dove rilevare una somma incassata come "escussione fideiussione" a
seguito di mancato pagamento di canoni concessionari?
di Giuseppe Vanni e Francesco Vegni pag **65**

LA GIURISPRUDENZA

Revisori dei conti

nessuna colpa per le frodi del Dirigente pag **66**

Iva

le somme erogate da un Comune ad una sua Società partecipata al
100% in virtù di accordi contrattuali rappresentano dei corrispettivi
di Francesco Vegni pag **67**

WHAT'S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

È tempo di ottimizzare il processo di spesa in vista del prossimo Dup il "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa"

Il coinvolgimento dell'Organo di revisione



del Dott. Gianfranco Ponis - *Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale*

Molti Comuni sono, proprio in questi giorni, alle prese con l'adozione, tramite Deliberazione giuntalesca, del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa" (o il suo adeguamento annuale) che, a Luglio, andrà annesso al Dup 2019-2021. Attraverso di esso l'Ente può intervenire, in termini di contenimento ed ottimizzazione della spesa, anche con politiche di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di riorganizzazione degli appalti dei servizi, degli affidamenti alle partecipate nonché delle consulenze assegnate a persone giuridiche.

Sottolineiamo che siamo di fronte ad una scelta discrezionale dell'Ente, non di un obbligo di legge. Qualora però il Comune scegliesse di intraprendere il percorso ricognitivo previsto dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/11, sorgerebbero delle incombenze di verifica ed attestazione per l'Organo di revisione. Il disposto di legge individua nel 31 Marzo il termine "annuale" di adozione (da ritenersi ordinatorio e non certamente perentorio) di questo documento pianificatorio che, negli ultimi tempi si sta diffondendo con notevole capillarità, anche tra le amministrazioni pubbliche locali di minori dimensioni. Per molti Comuni, in questi ultimi anni, una adeguata implementazione del Piano di Razionalizzazione ha aperto la via verso efficaci sistemi di gestione delle economie conseguite alla pianificazione di condotte virtuose da parte degli Enti.

Il precursore: il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art 2, comma 594, della Legge n. 244/07

Molti Enti Locali adottano lo strumento programmatico triennale di contenimento della spesa tipizzato dall'art. 2,

comma 594 della Legge n. 244/07. Si tratta di una linea di indirizzo legislativa obiettivata all'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali degli uffici;
- b) delle autovetture di servizio;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

In caso di pianificazione di eventuali dismissioni di dotazioni strumentali, il Piano deve essere corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e benefici (art. 2, comma 596, Legge n. 244/07). Nel contesto attuale però l'utilizzo del congegno normativo previsto dalla Legge n. 244/07 inizia a "segnare il passo", a causa di alcuni dispositivi ormai "datati" rispetto alle esigenze "congiunturali" dei Comuni. Diamo esempio di alcuni precetti ritenuti ormai anacronistici:

- "nel piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali devono essere indicate le misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo" (art. 2, comma 595);
- "per la razionalizzazione delle autovetture di servizio, può farsi ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo" (art. 1, comma 594, lett. b).

Le regole previste dall'art 16, comma 4, D.L. n. 98/11: l'utilizzo dei risparmi per la contrattazione decentrata

Le eventuali economie di spesa (risparmi effettivi) che scaturiscono dai Piani, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate, per una quota

non superiore al 50%, per la contrattazione integrativa e, di questa, una componente - non superiore al 50% (25% del risparmio totale) - può essere destinata al trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dipendenti, così come previsto dall' art. 19 del Dlgs. n. 150/09.

Circa l'individuazione dei beneficiari dei compensi finanziati con le economie, appare illuminante la Deliberazione n. 2/2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, secondo la quale il 25% delle economie effettivamente realizzate deve essere "*resa disponibile per la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai piani*". Le economie derivanti dall'applicazione del Piano di Razionalizzazione della spesa, elaborato ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del DI. n. 98/11, possono quindi essere rese disponibili solo per il personale direttamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate nel documento pianificatorio. Lo stabilisce anche la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della con la Deliberazione n. 8/2016. La Sezione Toscana parte dalla *ratio* delle disposizioni, che è quella di conseguire risparmi di spesa attraverso la riduzione dei consumi di beni e servizi ponendo in essere piani di razionalizzazione finalizzati a favorire una maggiore efficienza ed economicità del ciclo della spesa pubblica, per riconoscere agli Enti, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, la valutazione circa la destinazione della seconda metà della misura massima del 50% (pari al 25% delle complessive economie), rimarcando però il concetto di prestazione "suppletiva" (oltre quella rientrante nelle normali mansioni e nel canonico orario di lavoro) svolta dal personale nelle specifiche iniziative individuate dal Piano.

Si segnala inoltre che le economie derivanti dall'attuazione dei piani sono escluse dal tetto di spesa per il personale qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (deliberazione Corte dei conti, Sezione Autonomie, 28 novembre 2016, n. 34).

La certificazione dell'Organo di revisione

L'utilizzo delle somme è tuttavia condizionato alla verifica, in sede di rendiconto, del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei vari piani e del conseguimento dei rispettivi risparmi.

La norma prevede che i risparmi siano certificati dall'Orga-

no di Revisione economico-finanziaria. Occorre prendere atto che il meccanismo impone una dinamica rigorosa:

- accertamento - a consuntivo - dell'effettività dei risparmi ove emerga il conseguimento degli obiettivi programmati e le conseguenti riduzioni della spesa;
- certificazione da parte dei Revisori;
- destinazione al fondo per la contrattazione integrativa di una quota parte dei risparmi ottenuti.

Va evidenziato il nesso inscindibile tra l'accertamento a consuntivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di razionalizzazione: l'effettiva e certificata riduzione della spesa e l'utilizzo della quota di risparmi; talché questi possono essere materialmente destinati al fondo per la contrattazione integrativa solo con riferimento all'esercizio successivo rispetto a quello nel quale le riduzioni sono state realizzate.

La verifica del Piano di razionalizzazione ed i riscontri sul previsto contenimento della spesa

Il contenuto del Piano viene sinteticamente tratteggiato dalla norma, riconosciuto che al dispositivo legislativo non può, certamente, essere riconosciuta valenza esaustiva riguardo alle fattispecie adottabili come mete-obiettivo di ottimizzazione dei processi, quindi della spesa.

Il Legislatore ha menzionato alcune aree di intervento, ma non con lo scopo di escluderne altre, bensì con l'intento di orientare l'Ente all'identificazione degli ambiti di razionalizzazione sui quali intervenire, così determinati: obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, proiettati alla revisione dei processi e/o delle strutture con lo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia; progetti di riordino e ristrutturazione amministrativa, attraverso iniziative di riassetto dei flussi di spesa al fine di determinarne una progressiva contrazione che conduca al conseguimento di risparmi strutturali, non necessariamente immediati, frutto di una pianificazione capace di allocare in modo diverso le risorse del bilancio; programmi di semplificazione e digitalizzazione, in grado di agire sull'economicità finanziaria, temporale e quantitativa dei flussi di erogazione dei servizi e delle attività; azioni di riduzione dei costi della politica, attraverso l'impostazione di adeguate strategie di razionalizzazione della relativa spesa; obiettivi di ottimizzazione delle spese di funzionamento, utilizzando adeguate misure di razionalizzazione degli appalti di servizio, degli affidamenti di servizi o di funzioni alle partecipate e del ricorso alle consulenze esterne attraverso il relativo affidamento a persone giuridiche.

In un'ottica di conformità al punto c), comma 1, dell'art 239, del Tuel, quindi in un quadro di vigilanza sulla rego-

larità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'effettuazione delle spese, l'Organo di revisione dovrà sottoporre a verifica l'eventuale iniziativa, intrapresa dal Comune oggetto di revisione, nei termini di cui all'art. 16 del DL. n. 98/11, soprattutto in vista dell'utilizzo del 50% delle eventuali economie realizzate *ex post* per la contrattazione integrativa. I riscontri effettuati andranno poi richiamati in sede di attestazione/certificazione - a consuntivo - delle risorse accertate a mezzo del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel Piano.

Innanzitutto, riguardo alla deliberazione della Giunta Comunale relativa alla predisposizione ed all'adozione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (l'allegato schema di proposta dovrà aver raccolto il consenso di tutti i servizi comunali), l'Organo di revisione dovrà accertare l'esplicitazione, all'interno dell'atto, dei seguenti fondamenti pregiudiziali:

- a. l'esplicitazione della necessità di pubblicare il Piano sul sito internet istituzionale dell'Ente (precetto già originariamente previsto dall'art. 1, comma 598, Legge n. 244/07);
- b. la trasmissione, a consuntivo annuale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una Relazione annuale sui risultati ottenuti;
- c. l'utilizzazione delle risorse derivanti dai risparmi di spesa subordinata alla Certificazione, da parte dell'Organo di Revisione, delle economie conseguite annualmente;
- d. la trasmissione del Piano dovrà alle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DL. n. 98/11 (attenzione però: mentre il Piano è oggetto di mera informazione alle OO.SS., le forme di utilizzazione degli eventuali risparmi accertati dovrà invece essere materia di contrattazione decentrata, in quanto trattasi della distribuzione delle risorse del Fondo salario accessorio);
- e. la declinazione delle misure oggetto del Piano in una pluralità di azioni operative e anche nel Piano Esecutivo di Gestione.

In questo contesto, l'Organo di Revisione andrà ad analizzare tutte le schede d'intervento (il numero complessivo delle schede dovrà poi essere riportato nel verbale di verifica) che danno vita al proposto Piano di razionalizzazione, mettendo al centro della propria attenzione la rappresentazione, data all'interno del Piano, degli elementi più significativi in termini di caratterizzazione delle politiche riqualificative che l'Ente intende porre in essere.

Possono esserne un esempio i seguenti:

1. gli "Obiettivi",
2. la "Descrizione delle attività da realizzare",
3. la "Durata delle procedure per il conseguimento",
4. la "Tipologia d'intervento: miglioramento in termini finanziari (risparmio) / fisici (servizi resi) / finanziari e fisici",
5. il "Riferimento al Responsabile del processo e al Peg",
6. i "Centri di costo/di risultato coinvolti",
7. gli "Indicatori annuali: valore storico, target, risparmio previsto",
8. il "Dettaglio delle iniziative da porre in essere e l'analisi della loro dinamicità".

Tenuto conto che le eventuali economie realizzate con l'efficace implementazione del Piano potranno essere utilizzate annualmente, previa certificazione del Revisore a consuntivo dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa prevista nel Piano, nell'atto deliberativo giuntale dovrà essere comunque rinvenibile un chiaro impegno, assunto dall'Ente, circa la destinazione specifica da attribuire alle economie, la cui fruizione non è detto debba andare necessariamente nel senso della valorizzazione della contrattazione integrativa, ovvero dell'incentivazione delle performance individuali.

Una parte sostanziale del proposto Piano di razionalizzazione, che deve essere valutata, darà raffigurazione degli "auspicati" impatti positivi sugli impegni di bilancio (in termini di riduzione della spesa), a derivazione di:

- miglioramenti posti in essere riguardo ai servizi di , i cui risparmi stimati hanno indotto i responsabili di settore alla prospettazione di una contrazione nelle seguenti spese della triennalità 201X-201X+2:
- ottimizzazioni nelle politiche di , per risparmi indotti stimati di Euro , confluiti nel seguente prospetto di contrazione della spesa;
- nuova organizzazione dei processi di: , per risparmi indotti stimati di Euro , confluiti nel seguente prospetto di contrazione della spesa;

Riguardo al processo di razionalizzazione della spesa ed al trattamento accessorio la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, nella Deliberazione n. 312/2017/Par, ha affermato che la *ratio* della disciplina inerente i Piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del DL. n. 98/11 è rinvenibile nell'obiettivo di miglioramento dei saldi di finanza pubblica; quindi la possibilità di utilizzare le eventuali economie, limitatamente al 50%, per la contrattazione integrativa, concreta uno strumento di incentivazione all'adozione dei Piani, tenuto conto che,

salvo espresse deroghe legislative (ad esempio rivolte al recupero delle somme corrisposte in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa), i risparmi conseguiti costituiscono economie definitivamente acquisite a bilancio.

La Sezione inoltre, ponendo enfasi alla linea di persistente costanza rinvenibile tra il nuovo art. 23 del Dlgs. n. 75/17 e la normativa vincolistica precedente, di contenuto praticamente assimilabile (l'art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 e l'art. 1, comma 236, Legge n. 208/15), riguardo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi, ammette che il limite di spesa per la contrattazione decentrata - fissato dall' art. 23 del Dlgs. n. 75/17 - risulta oltrepasabile, in conformità altresì alla posizione assunta in merito dalla Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 34/SezAut/2016/Qmig, solo nel caso di economie connesse "a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro".

In sintesi, la costruzione del meccanismo di pianificazione dovrà essere valutata dall'Organo di Revisione, soprattutto in un'ottica di rigorosa e fedele aderenza alla possibilità di effettiva realizzazione degli spazi di razionalizzazione che ne costituiscono l'essenza, cercando di scongiurare qualsiasi tendenza all'impostazione strumentalizzante dell'istituto, che ne adultererebbe non solo lo scopo uniformato dall'ordinamento, ma anche il concreto risultato da perseguire, traducendosi in un congegno dannoso.

In questo contesto l'Organo di revisione dovrà preoccuparsi di raccogliere elementi probatori sufficienti per riconoscere un nesso di causalità tra le misure adottate e la stimata contrazione della spesa. Raggiunta tale garanzia potrà esprimersi con soddisfacente obiettività sul piano della coerenza e dell'attendibilità contabile della spesa. Si rammenta inoltre di vigilare affinché il Piano triennale venga ricompreso nel Documento unico di programmazione (Dup) ai sensi del punto n. 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/11.

Il test sul raggiungimento degli obiettivi del Piano di razionalizzazione (riduzione) della spesa nell'ambito del rendiconto

L'Organo di revisione dopo avere analizzato:

- la documentazione sui risultati del Piano, fornita dagli uffici comunali, necessaria a dimostrare la congruità delle operazioni/procedure programmate in termini di costi e benefici, nonché
- la Relazione a consuntivo 201X, che è stata trasmessa agli organi di controllo interno ed alla Sezione Regionale della Corte dei conti;

preso atto che il Piano indica gli oneri previsti - a legislazione vigente - per ciascuna delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari; ed effettuata una comparazione - per le medesime voci - con gli impegni rilevati nel Rendiconto 201X, dovrà essere in grado di riconoscere come -raggiunti (o non raggiunti) - i previsti contenimenti di spesa; in caso di esito positivo del riscontro non potrà che certificare l'effettiva realizzazione delle economie complessivamente previste.

Dunque, le paventate fruizioni, per le sopraggiunte economie, potranno essere concretate.

La destinazione delle risorse al riassorbimento degli indebiti accertati della contrattazione decentrata

Il quadro normativo di riferimento che ragguaglia su tali dispositivi programmatori di razionalizzazione e contenimento della spesa previsti dal Legislatore si basa, oltre che sul già citato art. 16 del Dl. n. 98/11, sui precetti dell'art. 4, del Dl. n. 16/14. Secondo questi ultimi dettami gli Enti locali che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno (oggi omologato nel saldo-obiettivo di finanza pubblica di cui all'art 9, della Legge n. 243/12) possono recuperare le somme illegittimamente erogate a titolo di trattamento accessorio in diniego dei vincoli di legge posti alla contrattazione decentrata attraverso il progressivo riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di esercizi corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli, mediante l'impiego dei risparmi effettivamente realizzati tramite l'adozione delle misure di razionalizzazione organizzativa previste dal già citato art. 16, commi da 4 a 6, del Dl. n. 98/11. La portata di tale disposto è gravida di un indubbio valore strategico per molti Comuni che giacciono in tali condizioni, per i quali l'utilizzo dello strumento di razionalizzazione appare di rilevante utilità, anche in considerazione della neutralizzazione della relativa spesa ai fini dell'osservanza delle limitazioni finanziarie imposte dall'ordinamento ai diversi fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il Piano di razionalizzazione così raffigurato ha, quindi, l'intrinseca capacità di cogliere 2 obiettivi:

- incentivare e gratificare il personale indirizzandone l'o-

peratività al conseguimento di concreti obiettivi di riduzione strutturale della spesa,

- assecondare il rientro di somme indebitamente erogate a titolo di salario accessorio, nell'ipotesi in cui si sia verificato un superamento dei limiti finanziari imposti dal Legislatore alla contrattazione decentrata.

Lo strumento intrinseco al Piano si porrebbe su un livello di rilevante utilità per l'amministrazione locale e per la tutela dell'interesse generale verso il quale le azioni devono essere preordinate qualora le economie realizzate, destinate alla duplice finalità indicata dalla norma, venissero poi consolidate, anno per anno. In quest'ottica, non è un caso che il Legislatore abbia assunto il triennio, quale lasso temporale di riferimento complessivo di durata e misurazione del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione pianificati.

La coesistenza con il principio costituzionale del “limite complessivo” dei vincoli di spesa

Riguardo alla riqualificazione dei processi di spesa va segnalata la pertinenza della Sentenza n. 139/12 della Corte Costituzionale, nella quale si rileva come siano rispettosi dell'autonomia garantita agli Enti Locali dall'art. 114 della Costituzione solamente quei vincoli di spesa da cui sia possibile desumere un limite complessivo, “*lasciando agli Enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*”. Il pensiero corre immediatamente all'art. 47, commi dall'8 al 13, del D.L. n. 66/14, caratterizzati da contenuti chiaramente “orientati” verso un contenimento complessivo della spesa comunale. I qui previsti obblighi di legge hanno come obiettivo una riduzione della spesa comunale per beni e servizi, in particolare per: autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in grado di compensare la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, prevista in Euro 563,4 milioni per ciascuno degli esercizi fino al 2018.

Nel contesto dei Piani di razionalizzazione, la programmazione della spesa deve obbligatoriamente tener conto del precetto di cui all'art. 47, comma 8, del D.L. n. 66/14, il quale dispone, per gli anni 2017 e 2018, una riduzione della spesa:

- *proporzionale*:
 - a. alla spesa media sostenuta - nell'ultimo triennio - per gli esborsi identificati dai codici Siope indicati nella Tabella A annessa al D.L. n. 66/14,
 - b. ai tempi medi di pagamento rispetto ai termini indicati nel Dlgs. n. 231/02;
- *conforme* ai decrementi determinati - per ciascun Comu-

ne - dal Decreto del Ministro dell'Interno che dovrebbe essere emanato entro il termine del 28 febbraio di ogni annualità.

Il dettato della Sentenza costituzionale n. 139/2012 ha un sensibile impatto sulla predisposizione della pianificazione finanziaria sottesa al Piano di razionalizzazione. Ovvero, il principio di applicabilità, al “*limite complessivo*” della spesa, dei singoli vincoli di legge va così letto: l'assenza, all'interno del testo legislativo, delle materie cui fare riferimento ai fini delle opportune compensazioni di spesa, non può costituire elemento ostativo all'applicazione di tale principio, potendo l'Ente compensare, all'interno di un unico aggregato di spesa (c.d. consumi intermedi), le dimensioni dei tagli previsti per le singole voci. Il singolo Comune può, quindi, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, porre in essere un *iter* procedimentale attraverso il quale:

- quantificare il risparmio complessivo derivante dall'applicazione globale di tutte le diminuzioni previste per le varie voci di spesa,
- individuare il tetto massimo di spesa complessivamente sostenibile;
- ripartire la somma complessiva a disposizione tra le varie voci in relazione alle scelte discrezionali e ai bisogni specifici.

Della stessa convinzione è la Corte dei conti, Sezione Regionale del Molise la quale, nel Parere n. 183/2017 del 10 novembre 2017, pur riferendosi alla previsione che limita la rimborsabilità delle spese di missione di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/10 (considerata vincolante per gli Enti Locali solo in quanto “*concorre*” a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire), ritiene che, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto legislativo contrari al principio di “*buon andamento*”, le autonomie locali ben possono “*rimodulare in modo discrezionale*”, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione legislativamente previste per le specifiche fattispecie di spesa. Conseguentemente, deve essere riconosciuto ai Comuni uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio stabilito dal Legislatore, tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari, senza stravolgere l'obiettivo di risparmio perseguito. Va quindi accordata agli Enti Locali la possibilità, manifestata attraverso un atto espressione della potestà regolamentare, di “*adattare*” i vincoli di legge sul contenimento delle spese, tenuto conto che le singole fattispecie concorrono a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono/vogliono conseguire.

NOTIZIARIO DI SETTORE

Corte dei conti - Sezione Autonomie

Programma delle attività di controllo per l'anno 2018

La Corte dei conti – Sezione Autonomie, ha pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale la Deliberazione n. 1/Sezaut/2018/Inpr del 23 gennaio 2018, con cui è stato tracciato il Programma dei controlli.

Da segnalare in primo luogo che il Questionario Siquel torna a raddoppiarsi ed a riguardare il bilancio di previsione 2018-2020 oltre che il rendiconto 2017. Le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi interessano, sia gli Enti Locali, sia gli Organi di revisione che dovranno controllare, nella compilazione del Questionario, la corrispondenza dei dati inseriti in “Bdap” e nella banca dati “Partecipazione” con quelli indicati nei bilanci e nei rendiconti dell’Ente.

Le nuove norme sul “pre-dissesto”

Viene adeguato il Programma dei controlli alle novità intervenute con la “Legge di bilancio”. Le nuove norme sul “pre-dissesto” impongono di individuare l’esatta perimetrazione delle situazioni di sofferenza finanziaria suscettibili di ricorso al “Piano di riequilibrio pluriennale”, distinguendole da quelle riconducibili all’area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo. A tal fine è programmata una generale revisione delle “Linee-guida” e dei criteri per l’istruttoria del “Piano di riequilibrio”.

I Giudici fanno presenti anche gli obblighi di comunicazione sulle Società pubbliche previste dal Dlgs. n. 175/16: Deliberazioni di costituzione di Società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette (art. 5, comma 3); Piani di risanamento delle Società a partecipazione pubblica in crisi (art. 14, comma 5, secondo periodo); Piani di razionalizzazione delle Società a partecipazione diretta o indiretta (artt. 20 e 24).

Debiti fuori bilancio e deficit strutturale

Il nuovo Programma 2018 metterà sotto osservazione i debiti fuori bilancio e le condizioni di deficitarietà strutturale che causano dissesto o che dato luogo a “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale”. Il monitoraggio dovrà concentrarsi sulle misure emergenziali di sostegno ai bilanci in termini di dilazione dei debiti, con attenzione alle entrate proprie degli Enti e sull’adeguatezza degli accantonamenti al “Fcde”, anche utilizzando tecniche di cam-

piamento ispirate alla metodologia “Das” (*declaration d’assurance*) al fine di una puntuale valutazione delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa e dell’affidabilità delle scritture contabili degli Enti.

L’attività dei Giudici contabili punterà a verificare, non solo la tenuta degli equilibri di bilancio, ma anche la capacità degli Enti di promuovere condizioni di maggiore efficienza della spesa.

Per definire le metodologie necessarie alla verifica sull’attuazione delle misure di “*spending review*” sono stati individuati una serie di parametri di valutazione di tipo gestionale, che permetteranno alle Sezioni regionali di controllare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge o definiti dagli Enti nella programmazione.

La Deliberazione n. 1/Sezaut/2018/Inpr ha approvato la programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l’anno 2018, indicando anche le attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne l’adozione delle “Linee guida” e delle Pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal Dl. n. 174/12, nonché le attività di referto al Parlamento in ordine all’andamento complessivo della finanza regionale e locale per l’esercizio 2017, da rendere in funzione: della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto dei saldi di finanza pubblica e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue.

Il Programma delle attività per l’anno 2018 della Corte dei conti prevede anche quanto segue.

La Sezione delle Autonomie, nel disegnare il quadro programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e i criteri metodologici di massima, evidenzia come negli ultimi anni si sia rafforzata l’esigenza che l’attività di controllo della Corte sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche. Lo scopo è quello di fornire al Parlamento ed ai diversi livelli di governo elementi e valutazioni utili ai fini della ricalibratura degli interventi, ove

questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. Le seguenti tematiche segnalate dalle Sezioni Riunite sono di immediato interesse per la programmazione del lavoro:

- a) investimenti in campo infrastrutturale: le Sezioni Riunite sottolineano l'esigenza di concentrare *"l'esame sulle ragioni che sembrano aver reso fino ad ora vani i tentativi di riassorbire un ritardo nelle dotazioni infrastrutturali che rischia di incidere sul potenziale competitivo del Paese"*;
- b) monitoraggio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali e dei loro Organismi partecipati: dalla leggibilità e dalla confrontabilità dei bilanci pubblici, nonché dall'attendibilità dei sottostanti conti finanziari, economici e patrimoniali, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali;
- c) confermata l'importanza delle tradizionali competenze della Sezione delle Autonomie, come ridefinite dal D.L. n. 174/12:
 - predisposizione delle *"Linee-guida"*, che costituiscono strumenti di raccordo operativo con il Sistema dei controlli interni agli Enti;
 - attività di referto, che offre agli Organi legislativi e di governo un supporto collaborativo per le valutazioni di competenza sulla base del patrimonio conoscitivo acquisito dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni regionali di controllo;
 - attività di orientamento e di nomofilachia, con le quali si tende a garantire l'adozione di comportamenti operativi e di interpretazioni giuridiche omogenee su tutto il territorio nazionale.

Altri temi che saranno ritenuti di considerazione per il Programma sono:

- a) situazioni di criticità finanziaria, con riferimento a debiti fuori bilancio e/o a condizioni di deficiarietà strutturale, causative di dissesto o dell'adozione di *"Piani di riequilibrio finanziario pluriennale"*;
- b) effetti delle misure emergenziali di sostegno ai bilanci in termini di dilazione dei debiti, con particolare attenzione alle entrate proprie degli Enti e all'adeguatezza degli accantonamenti al *"Fcde"*;
- c) utilizzo delle tecniche di campionamento ispirate alla metodologia *"Das"* (*declaration d'assurance*), ai fini di una più puntuale valutazione delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa e, in ultima

analisi, dell'affidabilità delle scritture contabili degli Enti; d) corretto funzionamento del Sistema dei controlli interni; e) esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

Per assolvere compiutamente al ruolo di supervisore della corretta attuazione del principio autonomistico caratterizzante i rapporti tra i livelli territoriali di governo, la Sezione delle Autonomie intende continuare ad orientare la propria attività istituzionale verso forme di controllo che sappiano coniugare le tradizionali finalità di prevenzione e di contrasto delle disfunzioni gestionali suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica con l'esigenza di sostenere le elaborazioni di politica economica di ciascun livello di governo.

Anche l'anno 2017 è stato contrassegnato da vicende normative di ampia portata che impattano sul Comparto delle Autonomie e sulle attività della Sezione.

In uno scenario economico-finanziario sempre più caratterizzato dall'esigenza di accompagnare il consolidamento dei conti pubblici con misure espansive dirette a stimolare gli investimenti, sono stati reiterati meccanismi di incentivazione *"indiretta"* della spesa di investimento con beneficiari esclusivamente gli Enti che possono usufruire di maggiori spazi finanziari.

In questa logica si inserisce anche la Manovra di bilancio per il 2018 (Legge n. 205/17), che punta, principalmente al potenziamento finanziario del *"Patto nazionale verticale"* per Comuni, Province e Città metropolitane. Con la Legge n. 205/17 è stata concessa alle Regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto dell'esercizio 2014, la facoltà di provvedere nuovamente, entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui; analoga facoltà è stata concessa ai Comuni che non hanno ancora provveduto al riaccertamento straordinario o che lo hanno fatto non correttamente, consentendo di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in quote costanti entro l'esercizio 2044.

Inoltre, nel Comparto degli Enti Locali, dopo l'agevolazione concessa agli Enti dissestati dall'art. 36 del D.L. n. 50/17 in ordine alla facoltà di garantire l'effettivo riequilibrio di bilancio entro un massimo di 5 anni, è stata riconosciuta, agli Enti in *"procedura di riequilibrio"* ex art. 243-bis, Dlgs. n. 267/00, la facoltà di rimodulare o riformulare il *"Piano di riequilibrio finanziario pluriennale"* al fine di tener conto degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017; a ciò si aggiunge la possibilità di rimodulazione dei *"Piani"* per adeguare la durata degli stessi fino

ad un massimo di 20 anni.

L'insieme delle agevolazioni impatterà sensibilmente sulle attività delle Sezioni regionali di controllo, chiamate ad effettuare la necessaria verifica dei presupposti giustificativi e dei connessi effetti applicativi.

Il quadro degli interventi riformatori che interessano più direttamente l'attività di referto della Sezione si completa con le norme di efficientamento del "Pubblico impiego" in materia di Contrattazione integrativa e in materia di licenziamento disciplinare), a cui si affiancano le disposizioni in materia di Società a partecipazione pubblica e il "Correttivo" al "Codice dei Contratti pubblici".

Particolare rilevanza per i controlli della Sezione assume, nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, l'adozione dal 2017 della contabilità economico patrimoniale, ormai obbligatoria per tutti gli Enti territoriali, che costituisce tappa fondamentale anche ai fini dell'adozione, dal 2018, del bilancio consolidato degli Enti territoriali con i loro Organismi partecipati.

In un contesto caratterizzato da una certa fluidità delle disposizioni, le funzioni di coordinamento esercitate dalla Sezione continueranno a sostenere il percorso di semplificazione e razionalizzazione delle attività delle Sezioni regionali di controllo, le cui molteplici funzioni assumono un ruolo centrale nell'ambito dei controlli di regolarità e di legittimità sui bilanci degli Enti territoriali, con poco spazio per le valutazioni di efficacia delle politiche adottate.

Delle attività "obbligatorie", molte attengono alle verifiche di regolarità amministrativo-contabile: verifiche sui bilanci di previsione e sui rendiconti finalizzate al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, verifiche sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli Enti Locali, verifiche sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle Elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, esame della relazione del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione sul Sistema dei controlli interni, e della Relazione di fine mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia, esame delle Relazioni dei Collegi sindacali degli Enti del Ssn.

Le Sezioni regionali svolgono numerose altre attività di controllo non suscettibili di essere programmate nelle modalità e nei tempi di esecuzione, in quanto determinabili in ragione dell'attività o delle richieste dell'Amministrazione

Particolare rilevanza assume l'adozione dal 2017 della contabilità economico patrimoniale



ne controllata: controlli di legittimità su atti emanati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, esame dei "Piani di riequilibrio finanziario pluriennale" per gli Enti Locali in condizioni di pre-dissesto e delle Relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei "Piani di riequilibrio", attività consultiva in ordine ai pareri richiesti dalle Amministrazioni controllate sulle materie di contabilità pubblica, e certificazione dei contratti aziendali di lavoro per il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Le Sezioni regionali svolgono anche una serie di altre attività atipiche, non ricorrenti, derivanti da espresse disposizioni di legge o frutto di scelte programmatiche, di rapporti di collaborazione o di richieste istruttorie provenienti da altri Organi istituzionali. In ordine a queste attività, ciascuna Sezione, nell'ambito della propria autonomia decisionale, valuta quali siano le modalità più appropriate per valorizzare gli esiti dei controlli effettuati o per dare tempestiva risposta ad altri incombenti che sia chiamata ad assolvere, tenendo conto delle proprie peculiarità organizzative e dell'evoluzione del quadro normativo vigente.

Le Sezioni regionali sono altresì destinatarie, a "fini conoscitivi", di talune comunicazioni in materia di Società pubbliche: Deliberazioni di costituzione di Società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette, Piani di risanamento delle Società a partecipazione pubblica in crisi, Piani di razionalizzazione delle Società a partecipazione diretta o indiretta.

Per l'acquisizione, l'elaborazione ed il controllo telematico degli schemi di bilancio (preventivo, rendiconto di gestione e consolidato) che gli Enti territoriali adottano in base ai principi dell'armonizzazione contabile, la Sezione delle

Autonomie si è impegnata nell'adeguamento degli strumenti informatici necessari alla condivisione delle informazioni con le Sezioni regionali di controllo e a potenziare le possibilità di elaborazione dei dati con la realizzazione di un idoneo Sistema conoscitivo per l'elaborazione di cruscotti e *report* di monitoraggio da mettere a disposizione delle Sezioni regionali e degli altri utenti del Sistema.

Al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al Sistema di controllo e referto della finanza territoriale, è stato realizzato il Sistema "Monet" ("Monitoraggio Enti Territoriale"), per accogliere ed analizzare i dati provenienti dal Sistema gestionale "Bdap". Sono stati individuati i requisiti del Sistema attraverso lo studio del complesso degli allegati al Dlgs. n. 118/11.

E' stato realizzato anche un nuovo Sistema conoscitivo, denominato "Mo.Pa.Dt", per processare e gestire la nuova struttura dei dati contabili provenienti dall'applicativo gestionale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, il quale, a differenza del "Siquel", contiene i dati anagrafici e di bilancio degli Organismi partecipati di tutte le Pubbliche Amministrazioni ed è diretto ad effettuare, su scala nazionale, un'unica rilevazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi per gli oltre 8.000 Enti territoriali e migliorare la qualità del dato.

Altro gruppo di lavoro proseguirà nell'attività già avviata di evoluzione del Sistema informativo che, adeguandosi ai criteri dell'armonizzazione contabile, riunirà i precedenti strumenti ("Siquel" e "Con.Te") utilizzati per la compilazione dei questionari delle "Linee-guida" su preventivi e consuntivi da parte degli Organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli Enti locali e delle Regioni. Nel descritto contesto operativo i prossimi Questionari, che verranno predisposti per la compilazione delle relazioni sui bilanci preventivi per gli anni 2018-2020 e sui rendiconti della gestione per l'esercizio 2017 di Regioni, Province autonome, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario nazionale, saranno finalizzati ad acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli Enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata.

Inoltre, tutti gli Organi di revisione delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Ssn. saranno chiamati a verificare, in sede di compilazione del Questionario, la corrispondenza dei dati inseriti dagli Enti territoriali in "Bdap" e nella banca-dati "Partecipazioni" con quelli indicati nei bilanci e/o rendiconti dell'Ente.

Ad integrazione delle "Linee-guida", la Sezione comple-

terà l'opera di coordinamento e di orientamento con la predisposizione di specifiche linee d'indirizzo in ordine all'applicazione di istituti qualificanti della contabilità armonizzata. Saranno promosse iniziative volte a sviluppare idonee sinergie tra Sezione delle Autonomie, Sezioni Riunite in sede di controllo e Sezioni regionali di controllo, per un'analisi comparativa delle risultanze emerse e delle metodologie adottate in sede di parificazione dei rendiconti regionali e di verifica della legislazione di spesa, anche mediante l'elaborazione di apposite "Linee guida" per definire procedure *standard* da adottare in sede di istruttoria del giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni/Province autonome.

Per fornire una più adeguata e completa rappresentazione dei fatti economici, finanziari e gestionali riguardanti il grado di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione della spesa degli Enti territoriali, la Corte si prefigge di definire le metodologie necessarie alla verifica dell'attuazione, in sede regionale e locale, delle misure di revisione e di contenimento della spesa (cd. "spending review").

La Sezione ribadisce che si propone di individuare una serie di parametri di valutazione di tipo gestionale da affiancare a quelli tradizionali di tipo finanziario-patrimoniale, che permetteranno alle Sezioni regionali di verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge o definiti dagli Enti in sede di programmazione, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento della loro azione in funzione di un miglioramento del grado di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione della spesa.

Assumono particolare rilievo le verifiche riguardanti l'attuazione del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, che dai Piani operativi si sviluppa fino all'effettivo compimento delle procedure di dismissione e/o liquidazione deliberate dagli enti proprietari.

L'importanza che il riordino delle partecipazioni societarie riveste, ai fini del superamento delle cause dell'inefficienza delle imprese a partecipazione pubblica e dei "servizi pubblici locali", nonché del rafforzamento dei principi di concorrenza e di buona amministrazione, è stata confermata dal Dlgs. n. 175/16, il quale ha riformulato l'obbligo a carico delle Amministrazioni di analizzare le partecipazioni detenute e di redigere "Piani operativi di razionalizzazione" a cadenza annuale.

La Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr, ha chiarito che la trasmissione alle Sezioni regionali dei provvedimenti di revisione straordinaria

delle partecipazioni (che costituiscono aggiornamento dei "Piani operativi di razionalizzazione" già adottati) non assolve a mere finalità di trasparenza (e di deterrenza), ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte al fine di evidenziare agli Enti controllati le irregolarità e le anomalie eventualmente riscontrate.

La Sezione della Corte realizza un articolato complesso di linee di indirizzo su molteplici aspetti della gestione degli Enti che richiedono il coordinamento delle Sezioni regionali di controllo ai fini dell'uniforme attuazione della legge. Il referto al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza pubblica delle Regioni e degli Enti locali terrà conto anche dei contributi di analisi e delle valutazioni che emergono dai referti delle Sezioni regionali.

La Corte predisporrà referti di carattere monotematico in materia di:

- a) Organismi partecipati dagli Enti territoriali, allo scopo di continuare a monitorare i risultati della loro gestione economico-finanziaria, ponendoli a confronto con i flussi finanziari provenienti dagli stessi Enti, utilizzando le informazioni provenienti dalla banca dati "Partecipazioni";
- b) costo del personale, relativamente alle unità impiegate nel Settore degli Enti territoriali, avvalendosi delle informazioni contenute nella banca-dati "Sico";
- c) altri profili di attualità nell'ambito della finanza pubblica che siano stati oggetto di significative riforme normative o che richiedano un monitoraggio costante in termini di impatto sugli equilibri finanziari degli enti territoriali.

Particolare attenzione sarà rivolta ad evitare che la semplificazione degli obiettivi di saldo (con l'eliminazione del saldo corrente e del saldo di cassa) e l'introduzione di voci di copertura di incerta realizzazione contribuiscano a produrre effetti espansivi della capacità di spesa suscettibili di minare gli equilibri di parte corrente, penalizzare gli investimenti e, nel tempo, ripercuotersi negativamente sulla cassa.

Il Referto sulla finanza regionale per gli esercizi 2016 e 2017 utilizzerà e valuterà i dati acquisiti dalla "Bdap", dal "MoneI" e dal Sistema "Con.Te".

Sulla base dei nuovi prospetti di classificazione delle poste contabili, previsti dall'armonizzazione dei conti pubblici, la Sezione porrà particolare attenzione alla salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale e al rispetto dei principi del Dlgs. n. 118/11.

Per le attività di referto al Parlamento sulla finanza degli Enti Locali per gli esercizi 2016 e 2017 sarà verificato se le misure di finanza pubblica dirette a stimolare la ripresa della spesa per investimenti abbiano prodotto gli effetti auspicati e in che misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti dalle leggi di bilancio, anche con riguardo ai saldi finali di "Pareggio di bilancio".

Dovranno essere analizzati i principali istituti della riforma contabile (contabilizzazione del "Fpv" e del "Fcde", misure di ripiano dei disavanzi amministrativi, ecc.), in quanto fenomeni che incidono negativamente sugli equilibri finanziari degli Enti locali.

Per le forme associative tra Enti locali (Unioni e fusioni di Comuni) proseguirà la valutazione dell'entità dei risparmi attesi, del grado di realizzazione degli obiettivi in termini di maggior efficienza, efficacia ed economicità della gestione e dell'entità degli oneri collegati alle varie forme di incentivazione poste in essere in questi anni per realizzarli. Continueranno ad essere monitorati, sia il funzionamento del Sistema dei controlli interni, che il fenomeno delle gestioni in disavanzo, con particolare attenzione alle modalità di restituzione delle anticipazioni di liquidità ed all'andamento complessivo delle risultanze patrimoniali.

Per le Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, le linee operative del Programma delle attività di controllo in commento saranno sviluppate in coerenza con le specificità delle autonomie interessate

Revisori Enti Locali scatta la prima integrazione dell'Elenco 2018

L'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, approvato con il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2017 ed entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2018, è stato fatto oggetto di una prima revisione.

La Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale, con Decreto 16 febbraio 2018, pubblicato sul proprio sito

istituzionale, ha infatti apportato le seguenti modifiche:

- 11 Revisori aggiunti;
- 2 Revisori cancellati.

Le modifiche, con i relativi nominativi, sono contenute nell'Allegato "A" del Provvedimento.

NOTIZIARIO

Bilanci di previsione 2018

aggiornato il "Prospetto verifica del rispetto degli equilibri dei vincoli finanza pubblica"

Con una Nota pubblicata i giorni scorsi sul proprio sito istituzionale, la Ragioneria generale dello Stato ha informato che, in attuazione dell'art. 1, comma 465, della Legge n. 232/2016 ("Legge di bilancio 2018"), è stato aggiornato il "Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica" allegato al bilancio di previsione.

Le modifiche, che recepiscono i recenti interventi normativi, sono state stabilite nel corso della riunione della Com-

missione Arconet del 17 gennaio 2018.

Le modifiche riguardano:

- a) l'eliminazione delle note del prospetto che fanno riferimento al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo;
- b) i riferimenti all'obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio, soppresso dall'art. 1, comma 785, Legge n. 205/17.

"Pareggio di bilancio 2018"

attribuzione spazi finanziari per il "Patto di solidarietà nazionale verticale"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato-Igepa, ha emanato il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 20970 - "Pareggio di bilancio 2018 - Enti Locali (Città metropolitane, Province e Comuni)" - concernente l'attribuzione degli spazi finanziari per l'anno 2018 di cui all'art. 1, commi da 485 a 493, della Legge n. 232/16, a favore degli Enti Locali, in attuazione del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale".

Il Decreto per il 2018 attribuisce Euro 900 milioni, di cui Euro 342 milioni destinati ad interventi di edilizia scolastica, ed Euro 100 milioni destinati ad interventi di impiantistica sportiva, agli Enti Locali che hanno effettuato apposita richiesta, ai sensi dell'art. 1, commi da 485 a 493, della Legge n. 232/16, al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il Decreto, richiamate le numerose norme di riferimento (artt. 9 e 10, comma 1, della Legge n. 243/12; Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21; art. 1, comma 874, Legge n. 205/17; art. 1, commi da 485 a 492, 507 e 508, Legge n. 232/16; art. 66, comma 7, Dlgs. n. 217/17; art. 43-bis, comma 1, Dl. n. n. 50/17) e le Determine della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri di applicazione, ricorda e fa presente preliminarmente:

- che l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno 2018, finalizzati a favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, è pari complessivamente a circa Euro 458 milioni, di cui circa Euro 58 milioni per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- che sulla base delle comunicazioni pervenute al Mef-RgS entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le richieste di spazi finanziari per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali ammontano complessivamente ad circa Euro 585 milioni, di cui circa Euro 76 milioni richiesti dalle Città metropolitane e dalle Province e circa Euro 509 milioni richiesti dai Comuni; e
- che le richieste di spazi finanziari per l'anno 2018, a valere sul predetto importo di Euro 458 milioni, da parte degli Enti Locali per le priorità di cui all'art. 1, comma 492, lett. 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter), risultano complessivamente pari a circa Euro 317 milioni e, pertanto, sono state interamente soddisfatte.

Il Decreto prevede, all'art. 1 (*"Richiesta di spazi finanziari e criteri di riparto"*), che, per favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2018 sono attribuiti spazi finanziari agli Enti Locali che hanno effettuato richiesta.

Gli spazi finanziari per un ammontare complessivo pari a circa Euro 458 milioni, come rideterminati a seguito degli spazi residuali eccedenti per interventi di edilizia scolastica, sono stati attribuiti agli Enti Locali sulla base delle richieste effettuate, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, al Mef-RgS, mediante l'applicativo *web* appositamente previsto nel sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, tenendo conto dell'ordine prioritario di cui art. 1, comma 492, lett. 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter), della Legge n. 232/16.

Gli spazi finanziari per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489, dell'art. 1, della legge n. 232/16, e diversi da quelli di cui al comma 492, lett. 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) del medesimo art. 1 - investimenti di cui alle lett. e) ed f) del Prospetto presente sull'applicativo *web* - sono stati attribuiti a favore degli Enti Locali che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

L'art. 2 (*"Spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica"*) prevede che gli spazi finanziari riferiti ad interventi di edilizia scolastica, riportati complessivamente per ciascun Ente Locale nella Tabella di cui all'Allegato 1 - colonna *"Edilizia scolastica"* - sono attribuiti agli Enti Locali con Determina della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il Coordinamento e Impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, 7 febbraio 2018, n. 1.

L'art. 3 (*"Spazi finanziari per interventi di impiantistica sportiva"*) dispone che gli spazi finanziari riferiti ad interventi di impiantistica sportiva, riportati complessivamente per ciascun Ente Locale nella Tabella di cui all'Allegato 1 - colonna *"Impiantistica sportiva"* - sono attribuiti agli Enti Locali con Determina della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport, datata 7 febbraio 2018, n. 1.

L'art. 4 (*"Riparto spazi finanziari anno 2018"*) fa presente che gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari ed i relativi spazi finanziari assegnati nell'anno 2018, pari complessivamente ad Euro 900 milioni, trovano evidenza, per ciascun Ente, nella Tabella di cui all'Allegato 1 - colonna

"Totale spazi assegnati anno 2018".

Gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari per gli investimenti e i relativi spazi finanziari assegnati nell'anno 2018, pari complessivamente ad circa Euro 458 milioni, trovano evidenza nella Tabella di cui all'Allegato 2 al Decreto, distintamente per ciascuna priorità.

Gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari per investimenti, diversi da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter), del medesimo art. 1, lett. e) ed f), del Prospetto di richiesta compilato sull'applicativo *web* nel sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, ed i relativi spazi finanziari assegnati, sono individuati tenendo conto della maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. La graduatoria derivante da tale incidenza è riportata nell'Allegato 3 del Decreto.

Gli spazi finanziari di cui al comma 1 trovano evidenza, per ciascun Ente Locale, nella cella (x) del Prospetto *"Var/Patti/2018"*, presente sull'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Gli Enti Locali richiedenti spazi per interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva che avessero erroneamente formulato istanza di spazi per il medesimo intervento anche sull'applicativo *web* del *"Pareggio di bilancio"*, sono tenuti a dare evidenza di tale erronea richiesta mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it, da inviare entro il prossimo 11 marzo 2018; a seguito di tali comunicazioni, il Mef-RgS provvederà a scorrere la graduatoria di cui all'Allegato 3, dandone comunicazione, a mezzo Posta elettronica certificata, agli Enti interessati.

L'art. 5 (*"Vincolo utilizzo spazi finanziari e sanzioni"*) ribadisce che gli spazi finanziari indicati nell'Allegato 1, sono destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

In particolare, nel caso di investimenti finanziati con:

- avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonché del relativo *"Fpv"* di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, punto 5.4);
- operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma

esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del "Fpv" di spesa.

Gli Enti Locali beneficiari attestano l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle "Intese" e dei "Patti di solidarietà" previsti dall'art. 10, della Legge n. 243/12, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo.

Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità previste sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalità.

Qualora gli spazi finanziari concessi nel 2018 in attuazione delle "Intese" e dei "Patti di solidarietà", inclusi quelli attribuiti con il presente Decreto, siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%, l'Ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio

finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione (anno 2020).

Gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti per opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al Sistema di monitoraggio opere pubbliche della "Bdap" del Mef-RgS, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari": con la voce "Patto nazionale – Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo, o con la voce "Patto nazionale – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

L'Ente Locale beneficiario degli spazi finanziari che non effettuerà la trasmissione delle informazioni non potrà procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto; l'applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l'invio delle informazioni alla "Bdap".

"Legge di bilancio 2018"

in G.U. il Decreto Mef sul riaccertamento straordinario dei Comuni

L'art. 1, comma 8, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha concesso la facoltà - agli Enti che negli anni scorsi non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, o che sono stati destinatari di provvedimenti da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Mef, con accertamento della presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015 - di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui (residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2014 e precedenti) contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2017 con decorrenza 1° gennaio 2018.

Per gli Enti che in passato non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui si tratta di un vero e proprio adempimento ex novo in sostituzione di quello precedentemente non deliberato, mentre per gli Enti destinatari di specifici provvedimenti trattasi di un adempimento che riguarda esclusivamente i residui che la Corte

dei conti o i Servizi ispettivi del Mef hanno verificato come non correttamente accertati in occasione del precedente riaccertamento straordinario.

Il Decreto Mef 12 febbraio 2018, al quale rinvia il testo normativo che individua le modalità secondo le quali gli Enti dovranno effettuare il riaccertamento straordinario, non modifica sostanzialmente i criteri adottati nel 2015 in occasione del primo riaccertamento straordinario "a regime". L'operazione di riaccertamento deve sostanziarsi in un unico atto deliberativo, corredato dal Parere dell'Organo di revisione, che preveda:

- la cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi antecedenti al 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (nel caso di cancellazione di residui passivi è necessario indicare la fonte di copertura per conservare gli eventuali vincoli di destinazione),
- la cancellazione e la reimputazione dei residui antecedenti al 2015 cui corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e non scadute,

- la conservazione dei residui cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

Da ciò deriva la necessità per gli Enti di ricalcolare il “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) in entrata e in spesa dell’esercizio 2018 (suddiviso in “Fpv” di parte corrente e capitale), di rideterminare l’avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2018 e la quota accantonata relativa al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) - secondo quanto disposto dal Principio contabile n. 1/2 allegato al Dlgs. n. 118/11 - e di effettuare le conseguenti variazioni sugli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione 2018-2020 in considerazione della reimputazione dei residui cancellati, e l’aggiornamento del “Fpv”.

Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati in un esercizio siano maggiori dei residui attivi reimputati e del “Fpv” stanziato in entrata, tale differenza può essere finanziata con risorse proprie dell’Ente o costituire un “disavanzo tecnico” finanziato negli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi e che eccedono la somma dei residui passivi reimputati e del “Fpv” di entrata. I bilanci di previsione degli esercizi per i quali si è verificato il disavanzo tecnico possono, in alternativa, essere approvati in disavanzo di competenza per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Nel caso in cui invece siano maggiori i residui attivi reimputati rispetto ai passivi e al “Fpv” stanziato in entrata, tale differenza positiva viene vincolata a copertura delle eventuali eccedenze negative degli anni successivi. L’eventuale maggior disavanzo che emergesse dal riaccertamento straordinario deve essere recuperato in quote costanti entro il 2044.

Per la determinazione del maggior disavanzo e per le mo-

dalità di copertura la norma rinvia al Decreto Mef 2 aprile 2015. Pertanto, per gli Enti che in passato non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui, si profila un adempimento analogo a quello effettuato nel 2015.

Per gli Enti destinatari di provvedimenti della Corte dei conti che contestano residui ante 2015 non correttamente accertati, il Decreto Mef chiarisce che:

- il riaccertamento può riguardare esclusivamente i residui contesati (pertanto, non può considerarsi come occasione per effettuare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui);
- si può verificare, oltre ai casi sopra descritti, la necessità di riscrivere in contabilità residui attivi e passivi erroneamente cancellati, il tutto a condizione che, nel frattempo, gli Enti non si siano già adeguati alle segnalazioni sollevate dalla Corte dei conti o dai Servizi ispettivi del Mef.

Alla Delibera di riaccertamento straordinario devono essere allegati i Prospetti “1/d” e “2/c” che vanno a determinare, rispettivamente, il “Fpv” nel bilancio di previsione 2018-2020 e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Entro 30 giorni dalla Delibera di Giunta, l’Allegato “2/c” deve essere trasmesso telematicamente (*firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario*) al Mef-RgS con le informazioni concernenti l’eventuale disavanzo/maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui tramite l’applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, predisposta dalla RgS per il monitoraggio del “Pareggio di bilancio” e dedicata anche al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Personale e bilancio

modalità per predisporre ed inviare la Relazione al conto annuale per l’anno 2017 e il monitoraggio trimestrale 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 8 marzo 2018, n. 12, pubblicata sul proprio sito *internet*, ha stabilito le modalità per l’invio, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei dati relativi alla gestione del proprio personale, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubbli-

ca, secondo le disposizioni previste dal Titolo V del Dlgs. n. 165/01, limitatamente alle seguenti rilevazioni:

- “Monitoraggio - anno 2018” (“Indagine congiunturale trimestrale”);
- “Relazione allegata al conto annuale - anno 2017” (“Consuntivo attività”).

Il periodo previsto per l’invio dei dati relativi alla Relazione

allegata per Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Asl ed Aziende ospedaliere, va dal 7 marzo al 30 aprile 2018, mentre per i Ministeri, le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i termini di invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun Ente per la definizione delle attività propedeutiche all'apertura della rilevazione.

Gli Enti tenuti a partecipare al "Monitoraggio trimestrale" sono:

- Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti);
- Province;
- Città metropolitane;
- Asl ed Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Aziende ospedaliere universitarie;
- Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella dotazione organica);
- Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità nella dotazione organica).

Come già avvenuto per la rilevazione dei dati relativi agli anni precedenti, anche quest'anno la trasmissione delle informazioni dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema informativo "Si.co."

Ricordiamo che lo scorso anno sono state introdotte significative semplificazioni, circoscrivendo di fatto le informazioni da inserire nella Scheda di rilevazione del Monitoraggio trimestrale sostanzialmente ai dati di organico del personale.

Modalità e regole generali per l'invio dei dati

I Modelli di rilevazione relativi al Monitoraggio e alla Relazione allegata sono disponibili in formato elettronico nel sito *internet* del Mef al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.

Le rilevazioni non vanno assolutamente inviate in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica). Le informazioni acquisite saranno rese disponibili a tali Istituzioni dalla Ragioneria generale dello Stato.

Assistenza amministrativa e tecnica

Sul sito *internet* www.homepagesico.mef.gov.it sono consultabili apposite Sezioni dedicate alle rilevazioni in oggetto, con spazi riservati alle risposte alle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati e ad ogni altra informazione o comunicazione utile a tali rilevazioni.

A differenza delle scorse rilevazioni, non è più attivo il numero verde; pertanto, per ricevere assistenza gli Enti dovranno avvalersi del nuovo Servizio "HOLmes" disponibile al link <http://www.sico.tesoro.it/Sico/>.

I quesiti di tipo amministrativo vanno inviati a:

- monitoraggio.sico@mef.gov.it, per le problematiche relative al Monitoraggio;
- relazione.sico@mef.gov.it, per le problematiche relative alla Relazione allegata.

"Monitoraggio 2018"

L'indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2018, le informazioni di organico e di spesa che il conto annuale rileverà successivamente, a consuntivo, per l'intero anno.

L'invio dei dati, per ciascun mese dell'anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale, e completato, secondo la prescritta modulistica, entro le seguenti date: 20 aprile 2018 per il I trimestre, 20 luglio 2018 per il II, 20 ottobre 2018 per il III e 20 gennaio 2019 per il IV trimestre.

Sono tenute all'invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

- Enti Locali: Comuni (limitatamente ad un "campione" formato da 603 Enti, ovvero gli stessi che sono stati sottoposti alla rilevazione precedente, il cui elenco è consultabile alla fine della Sezione "Monitoraggio") e tutte le Province;
- Servizio sanitario nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
- Enti pubblici non economici: tutti gli Enti di questo tipo con più di 200 addetti;
- Enti di ricerca e sperimentazione: tutti gli Enti di questo tipo con più di 200 addetti.

"Relazione allegata al Conto annuale 2017"

I termini di invio della "Relazione" allegata al conto annuale 2017 sono quelli sopra riportati (7 marzo-30 aprile 2018). Per tutti gli Enti che inviano la "Relazione illustrativa", l'inoltro è previsto entro il 30 aprile 2018.

L'invio in "Si.co." dei dati della Relazione allegata da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolitane potrà essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- *kitexcel*;
- *web*;
- invio tramite "File Transfer Protocol" - *Ftp* (modalità utilizzata esclusivamente dalle Società di servizi che curano l'invio dei dati di numerosi Enti e che dovranno necessariamente prendere contatto con l'assistenza "Sico", all'indirizzo pi@tesoro.it, per le Istruzioni necessarie all'utilizzo dell'apposito Protocollo).

Enti territoriali

Circolare RgS sulle nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 (*"Pareggio di bilancio"*)

E' stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato in data 20 febbraio 2018 l'annuale Circolare Mef-RgS-Igepa, Ufficio II, n. 5, Prot. n. 26197, con oggetto *"Circolare contenente chiarimenti in materia di 'Pareggio di bilancio' per il triennio 2018-2020 per gli Enti territoriali di cui all'art. 1, commi da 465 a 508, della Legge n. 232/16 ('Legge di bilancio 2017'), come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ('Legge di bilancio 2018')"*.

La Circolare n. 5 fornisce il quadro generale delle regole di finanza pubblica degli Enti territoriali per il prossimo triennio 2018-2020, commentando le innovazioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*"Legge di bilancio 2018"*).

Segnaliamo da subito alcuni aspetti innovativi e significativi:

- le Regioni che non avviano i *"Patti territoriali"* per liberare gli investimenti degli Enti Locali si vedranno bloccate la spesa corrente e le assunzioni (senza possibilità dello Stato d'intervenire in sostituzione degli Enti ritardatari/inadempienti). La Circolare della Ragioneria generale dello Stato risponde anche alle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/17 e n. 252/17. La Sentenza n. 247/17 ha ritenuto legittime le regole del *"Pareggio"*, a patto di interpretarle in modo da non vincolare a priori gli avanzi delle Regioni, mentre la Sentenza n. 252/17 aveva reso in parte inapplicabile il Dpcm. che regola i *"Patti regionali"* con cui gli Enti scambiano *"spazi finanziari"* per gli investimenti. Gli scambi di spazi rimangono possibili, come il blocco della spesa e delle assunzioni delle Regioni che non si attivano per i *"Patti"*;
- gli Enti Locali si vedono flessibilizzato l'obiettivo di *"Pareggio di bilancio"*: per tutto il triennio oggetto dei preventivi 2018-2020 nelle entrate valide per il *"Pareggio"* sono ricomprese le somme del *"Fpv"* (al netto del debito) anche per le parti non esigibili nell'anno. Anche nel 2020 sarà possibile conteggiare ai fini del *"Pareggio di bilancio"* il *"Fpv"* derivante da avanzo purché non finanziato da economie di mutui e prestiti. La Circolare precisa che il *"Fpv"* di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali, valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a

decorrere dall'esercizio 2020, è il *"Fpv"* (di entrata e di spesa) al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluente in avanzo di amministrazione. Quindi, le regole per il rispetto del *"Pareggio di bilancio"* dal 2020 non cambieranno rispetto agli esercizi precedenti.

La Circolare in commento premette che la Legge n. 243/12, in materia di *"Disposizioni per l'attuazione del principio del 'Pareggio di bilancio' ai sensi dell'art. 81, comma 6, della Costituzione"*, ha dato attuazione all'art. 81, comma 6, della Costituzione, con lo scopo di garantire il rispetto del *"Pareggio di bilancio"*, ossia il perseguimento dell'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali ad esempio gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e calamità naturali.

Le principali innovazioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardano:

1. il *"Fpv"* di spesa dell'esercizio 2016: gli Enti territoriali possono non rilevare in economia le risorse accantonate nel *"Fpv"* di spesa dell'esercizio 2016 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, ancorché non ancora impegnate, e conservarle nel *"Fpv"* di spesa dell'esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l'Ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del Progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Tali risorse confluiranno nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non saranno assunti i relativi impegni di spesa;
2. la flessibilità in corso di gestione: il Prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo, da allegare al bilancio di previsione degli Enti territoriali, non deve più considerare gli stanziamenti del *"Fcdc"* e dei *"Fondi spese e rischi futuri"* concernenti gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. E'

- eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il Prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio e, quindi, l'Ente dovrà rispettare il saldo obiettivo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va comunque attenzionata da parte del Responsabile del Servizio "Finanziario" e dell'Organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio;
3. la completa applicazione della disciplina del "Pareggio di bilancio" a tutte le Autonomie speciali: applicheranno integralmente la disciplina del "Pareggio di bilancio" anche le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 2017 soggette al vincolo del "Patto di stabilità";
4. la chiusura delle contabilità speciali per la Protezione civile: le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali degli Enti territoriali, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle Ordinanze in precedenza adottate. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti gli Enti territoriali. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, è disciplinata apposita procedura nell'ambito del "Patto di solidarietà nazionale";
5. i "Patti di solidarietà nazionale" per gli Enti Locali: è modificata la disciplina di concessione degli spazi finanziari agli Enti Locali per spese d'investimento da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito; più nel dettaglio, è/sono previsto/a/i:
- l'incremento a Euro 900 milioni degli spazi finanziari assegnabili agli Enti Locali negli anni 2018 e 2019, nell'ambito dei "Patti nazionali";
 - che i Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle "Intese regionali" e dei "Patti nazionali" per la quota di contributi trasferita all'Unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni;
 - la modifica delle procedure di assegnazione degli spazi finanziari richiesti per interventi di edilizia sco-

lastica e l'introduzione di una nuova priorità, e relativa disciplina, per l'impiantistica sportiva;

- ulteriori priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli Enti Locali:
 - investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari con Decreto Mef;
 - investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui al "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";
 - Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
 - investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento degli impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- l'Ente territoriale dovrà attestare l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle "Intese" e dei "Patti di solidarietà" con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. L'Ente tuttavia non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%.

La Circolare n. 5 mantiene l'impostazione schematica degli anni precedenti.

Sezione "A" – Enti assoggettati alle regole di finanza pubblica

Enti territoriali e Autonomie speciali

La Circolare RgS-Igepa n. 5 identifica gli Enti territoriali assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica nelle Regioni e nelle Province autonome, nelle Città metropolitane, nelle Province ed in tutti i Comuni, compresi quelli neocostituiti o istituiti a seguito dei processi di fusione che hanno concluso tale processo entro la data del 1° gennaio 2018. Tali Enti sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione e, a tal fine, devono accreditarsi al Sistema web appositamente previsto all'indirizzo

<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Per il Comune di Roma è ancora prevista una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Roma Capitale potrà concordare con il Mef, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2018 quindi tutte le Autonomie speciali sono tenute a garantire l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria.

Sezione "B" - Determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2018-2020

Indicazioni generali

La disciplina prevede che tutti gli Enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le "Entrate finali" e le "Spese finali"; per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali di cui allo schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5 delle entrate ("Entrate finali") e da 1 a 3 delle uscite ("Uscite finali").

Per gli anni 2018 e 2019, nelle "Entrate finali" e nelle "Spese finali" in termini di competenza è considerato il "Fondo pluriennale vincolato", di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; a decorrere dall'esercizio 2020, tra le "Entrate finali" e le "Spese finali" in termini di competenza è incluso il "Fondo pluriennale vincolato" di entrata e di spesa finanziato dalle "Entrate finali", al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione.

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 non rileva la quota del "Fpv" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; viene precisato che tale quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Gli stanziamenti del "Fcdc" e dei "Fondi spese e rischi futuri" concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le "Spese finali", ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La Circolare RgS fa presente che gli strumenti previsti dal Legislatore ("Intese regional" e "Patti di solidarietà nazionale") e la maggiore flessibilità in corso di gestione rappresentano un efficace mezzo di utilizzo, e progressivo smal-

timento, dell'avanzo di amministrazione da parte degli Enti territoriali, in conformità con le interpretazioni della Corte Costituzionale espresse nella Sentenza n. 247/17.

"Fondo pluriennale vincolato" ("Fpv")

Dapprima viene richiamato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), al punto 5.4. La disciplina generale del "Fpv" prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, ivi inclusi quelli relativi al "Fpv", costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il Principio contabile specifica che possono essere finanziate dal "Fpv" (e solo ai fini della sua determinazione) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del "Fpv" per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione.

Il Principio contabile prescrive che, nel caso in cui non vi sia aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il "Fpv" si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il "Fpv" deve essere ridotto di pari importo.

Le risorse accantonate nel "Fpv" di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del Principio per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel "Fpv" di spesa dell'esercizio 2017, purché relative ad opere per le quali l'Ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del Progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. La Circolare n. 5 fa presente che tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non vengono assunti i relativi impegni di spesa.

Per gli anni 2017-2019, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica di competenza, gli Enti territoriali sommano all'ammontare delle "Entrate finali" accertate

l'importo del "Fpv" di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle "Spese finali" impegnate l'importo del "Fpv" di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dal 2020, tra le "Entrate finali" e le "Spese finali" è incluso il "Fpv" di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Si tiene quindi conto della Sentenza della Corte costituzionale n. 247/17e del fatto che gli Enti territoriali possono costituire, in ciascun anno, il "Fpv" di spesa finanziato da avanzo di amministrazione esclusivamente nel rispetto del proprio saldo (e, di conseguenza, coprendolo con le "Entrate finali" valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica) o, alternatively, attraverso gli strumenti di flessibilità disciplinati dal Legislatore ("Intese regionali" e "Patti di solidarietà nazionali") che assicurano a livello regionale e/o nazionale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali interessati.

Non rileva, ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, la quota del "Fpv" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Inoltre, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal "Fpv", mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'Organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio.

"Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde") e "Fondi spese e rischi futuri"

La Circolare n. 5 richiama il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 3.3, che disciplina il "Fcde", stanziato nel bilancio e accantonato nel risultato d'amministrazione.

Il "Fcde" accantonato nel bilancio di previsione è un "Fondo" stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente, in conto capitale e per le partite finanziarie, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimen-

”

Lo stanziamento del "Fcde" genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata

sione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e del loro andamento negli ultimi 5 esercizi precedenti a quello di riferimento (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del "Fcde" non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel 2018, gli Enti territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel Prospetto riguardante il "Fcde" allegato al bilancio di previsione, nel 2019 almeno l'85%, nel 2020 almeno il 95% e il 100% a decorrere dal 2021.

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione sono: il "Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste", i "Fondi speciali" (solo per le Regioni e le Province autonome), il "Fondo contenziosi", il "Fondo perdite Società partecipate" e gli altri "Fondi spese e rischi futuri".

Ai fini del rispetto del "Pareggio", gli Enti territoriali in sede di predisposizione del bilancio di previsione non considerano ordinariamente tra le "Spese finali" tali Fondi, che sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione; invece, non devono essere considerati tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione il "Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste", in quanto strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, e i "Fondi speciali", poiché destinati a far fronte agli oneri derivanti dai Provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il "Fcde"

e gli altri Fondi citati sono destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione e non sono considerati tra le "Spese finali". In questo modo, è ampliata la capacità di spesa degli Enti, in quanto viene permesso di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il "Fcdc", esclusivamente per la quota non finanziata dall'avanzo e per i "Fondi spese e rischi futuri" di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio.

Effetti dei "Patti di solidarietà" relativi agli anni precedenti

La "Legge di bilancio 2017" fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli Enti territoriali ai "Patti di solidarietà" relativi all'anno 2016, nonché degli effetti derivanti dalle "Intese regionali" e dai "Patti di solidarietà nazionali" relativi all'esercizio 2017 sul "Pareggio di bilancio" 2018-2020. Pertanto, agli Enti che, nel 2016 e/o 2017, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo è stata riconosciuta, in ciascun anno, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli Enti Locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2016 e/o 2017, per sostenere impegni di spesa in conto capitale per investimenti, nel biennio successivo è stata applicata, in ciascun anno, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, di un importo pari alla metà della quota acquisita.

Al riguardo la RgS, con il Prospetto "Var/Patti/17", disponibile all'interno del Sistema web previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, ha determinato le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto degli effetti delle compensazioni derivanti dai "Patti" e dalla "Intesa" suddetta, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti.

Sul sito web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> è disponibile anche il Prospetto "Var/Patti/18", per consentire agli Enti Locali di conoscere gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito delle "Intese regionali" e dei "Patti di solidarietà nazionali" da attivarsi nell'anno in corso. Tale Modello, oltre ad evidenziare gli effetti complessivi derivanti dall'acquisizione/cessione degli spazi finanziari, suddivide i medesimi effetti tra:

- effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e

recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacità di spesa);

- effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (minore capacità di spesa).

Il Prospetto "Var/Patti/18", alla cella "Equilibrio di bilancio rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 871, della Legge n. 205/17, in attuazione dell'art.9, comma 5, della Legge n. 243/12", riporta in calce il valore positivo del saldo obiettivo in misura pari al contributo concesso ai Comuni, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tasi; l'importo, nella misura complessiva di Euro 300 milioni è stato attribuito a ciascun Ente sulla base di quanto indicato nella Tabella "B" allegata al Dpcm. 10 marzo 2017.

Sezione "C" - Prospetto allegato al bilancio di previsione

Il Prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo, da allegare al bilancio di previsione degli Enti territoriali, non deve considerare gli stanziamenti del "Fcdc" e dei "Fondi spese e rischi futuri" concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

La modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio. Il Prospetto in parola è stato aggiornato dal Mef-RgS ed è stato comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio 2018 (riportato in calce).

Nei campi relativi agli spazi finanziari devono essere riportati gli spazi complessivamente acquisiti o ceduti a seguito degli effetti dei "Patti di solidarietà regionali e nazionali orizzontali" degli anni precedenti (2016 e/o 2017).

In particolare, il Mef-RgS, ha reso disponibile agli Enti Locali il Prospetto "Var/Patti/18", dove viene data evidenza per gli anni 2018, 2019 e 2020:

- della variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun Ente Locale, da indicare (con segno positivo);

- della variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale.

La Circolare precisa che, nelle more della formalizzazione

delle “*Intese regionali*” e dei “*Patti nazionali*” da attivare nell’anno 2018, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire con le nuove procedure.

Il saldo tra le “*Entrate finali*” e le “*Spese finali*”, in termini di competenza, comprensivo degli effetti dei “*Patti di solidarietà*” degli anni 2016 e 2017 - lett.n) del Prospetto - rappresenta il saldo da conseguire ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica e del conseguente rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Per gli Enti territoriali, ai quali è richiesto di conseguire un saldo positivo, il saldo finanziario obiettivo è espresso in misura pari a:

- per i Comuni: al contributo concesso, nell’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tasi;
- per le Regioni: alle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, nonché dal contributo dicui all’art. 1, comma 775, della Legge n. 205/17.

L’equilibrio di bilancio è raggiunto se gli Enti presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Il bilancio di previsione deve consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come sopra determinato, evitando che l’Ente possa approvare un bilancio difforme; nel caso in cui l’Ente abbia già approvato un bilancio di previsione difforme deve porvi rimedio con immediatezza. Il prospetto, allegato al bilancio di previsione, non deve essere trasmesso al Mef. Se il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato prima della comunicazione da parte del Mef-RgS alla Commissione Arconet (17 gennaio 2018), il Prospetto di verifica del “*Pareggio di bilancio*” è approvato dal Consiglio mediante delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento (18 marzo 2018).

Sezione “D” - Monitoraggio

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla disciplina per la verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l’acquisizione dei relativi elementi informati viutili, gli Enti sono tenuti a trasmettere al Mef-RgS le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di “*Pareggio*”, con tempi e modalità definiti con Decreti del predetto Ministero.

Gli Enti Locali per i quali, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio devono comunque assolvere agli obblighi di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato.

E’ prevista una clausola di salvaguardia, in base alla quale qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Ue, il Mef propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

Sezione “E” - Certificazione

Certificazione del saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica relativo all’esercizio finanziario 2018, è previsto che, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo, ciascun Ente è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, al Mef-RgS una certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio “*Finanziario*” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 costituisce inadempimento all’obbligo del rispetto del richiamato saldo di finanza pubblica.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal Sistema *web* che attesta che la certificazione risulta nello stato di “*Inviato e Protocollato*”. Gli Enti tenuti alla trasmissione della certificazione devono controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019.

Gli obblighi relativi alla certificazione devono comunque essere assolti anche dagli enti dissestati entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione previsto dal Decreto Min Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 e attestati il conseguimento dell’obiettivo, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato.

Obbligo di invio di una nuova certificazione

E’ necessaria la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione; pertanto, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli Enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine

perentorio di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli Enti Locali (30 giugno 2019) e il 30 settembre per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (30 settembre 2019).

Decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre, gli Enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

Decorsi i termini sopra richiamati, gli Enti non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta* per gli Enti Locali

Decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, il Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziaria o l'unico Revisore, in qualità di Commissario *ad acta*, curano l'assolvimento dell'adempimento e trasmettono la certificazione entro i successivi 30 giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore.

Se la certificazione è trasmessa dal commissario *ad acta* entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'o-

Sono previsti trattamenti sanzionatori differenziati per gli Enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica



biiettivo disaldo, vengono applicate le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Sino alla data di trasmissione da parte del Commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Mef-RgS provvede a trasmettere apposita comunicazione al Ministero.

Sezione “F” - Sanzioni

Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica

Sono previsti trattamenti sanzionatori differenziati per gli Enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica:

- in misura uguale o superiore al 3% delle entrate finali (accertamenti);

- in misura inferiore al 3% delle entrate finali (accertamenti).

1) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura uguale o superiore al 3% delle entrate finali

Le sanzioni da comminare all'Ente Locale in tal caso sono:

a) riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” (Città metropolitane e Province) o del “Fondo di solidarietà comunale” (Comuni) in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Allo stesso modo, le Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli Enti Locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;

b) versamento all'entrata del bilancio dello Stato (Regioni o Province autonomie), nel triennio successivo, di un importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria statale;

c) impossibilità ad impegnare spese correnti, nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo

degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati dal netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di *project financing* che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

e) impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di distabilizzazione in atto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. È vietato anche stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di Protezione civile, di Polizia locale, di Istruzione pubblica e del Settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, primo periodo, del D.L. n.78/10;

f) versamento al bilancio dell'Ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione come rideterminati dall'Ente medesimo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, da parte del Presidente, del Sinda-

co e dei componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

2) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3% delle entrate finali

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a)** si applica la stessa sanzione economica che viene comminata agli Enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3% delle entrate finali;
- b)** la sanzione del limite alle spese correnti viene comminata imponendo agli impegni di partecorrente, per le Regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente (senza la riduzione, quindi, dell'1%);
- c)** si applica la stessa sanzione del blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti che viene comminata agli Enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3% delle "Entrate finali";
- d)** la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo è applicata solo per il personale a tempo indeterminato (e non anche per il personale a tempo determinato);
- e)** la sanzione della rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori è applicata nei confronti del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, versando al bilancio dell'ente il 10% (e non già il 30%) delle loro indennità di funzione e dei gettoni percepiti nell'anno in cui è avvenuta la violazione.

Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Nei confronti degli Enti per i quali il mancato rispetto del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Mef-RgS. Tali Enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Mef-RgS.

Sezione "G" - Premialità

A decorrere dall'anno 2018, è introdotto un sistema premiale in favore degli Enti territoriali che, oltre a rispettare il saldo obiettivo e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione:

- conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;
- lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali.

Gli incentivi sono di 2 tipi: una premialità economica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale.

In particolare:

a) alle Regioni che rispettano il saldo obiettivo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con Decreto Mef, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno per le sanzioni per il mancato raggiungimento del saldo obiettivo di "Pareggio", da destinare alla realizzazione di investimenti. Le Regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo sono tenute a trasmettere al Mef-RgS, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo obiettivo e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal Decreto monitoraggio;

b) alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni, che rispettano il saldo obiettivo che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con Decreto Mef, separatamente per ciascun comparto, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo di solidarietà comunale" e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Città metropolitana, Provincia e Comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. Le Città metropolitane, le Province e i Comuni conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Mef-RgS, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo obiettivo e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal Decreto monitoraggio;

c) le Regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo obiettivo, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile del 10% della spesa sostenibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10;

d) i Comuni che rispettano il saldo obiettivo, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (*turnover*) al 90%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica.

Sezione "H" – Misure antielusive delle regole di finanza pubblica e attività di controllo della Corte dei conti

L'attuazione di comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica determinano una fattispecie elusiva delle regole del Pareggio di bilancio; risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

E' disposta la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli Enti che si configurino elusivi delle regole di "Pareggio".

- non corretta imputazione delle entrate o delle uscite al bilancio: allocazione tra le spese per partite di giro e servizi incontro di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o incontro capitale, sulla base di quanto indicato nei Principi contabili, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del "Fpv";
- evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del Tuel e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 118/11 per le Regioni, oltre che dai Principi applicati della contabilità finanziaria;
- imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi: dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 1, al D.Lgs. n. 118/11, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria;
- operazioni poste in essere dagli Enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all'effettiva vendita del patrimonio;

- evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'Ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie: in base ai principi contabili europei, "Sec2010", se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

Gli atti elusivi delle richiamate regole di finanza pubblica o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell'atto, possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili. Le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle richiamate regole, possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma.

Qualora dall'esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il "Pareggio di bilancio", l'Ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirle di verificare, nei successivi 30 giorni, la loro idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inerzia dell'Ente Locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi da parte della Sezione regionale di controllo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Il Legislatore conferma i compiti di controllo della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto del saldo obiettivo di "Pareggio", prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare sanzioni pecuniarie agli Amministratori e al Responsabile finanziario qualora accertino che il rispetto delle regole di finanza pubblica, è stato conseguito in maniera artificiosa. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'Ente.

In particolare, le sanzioni pecuniarie previste sono comminate:

1) agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole: fino ad un massimo di 10 volte

l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;

2) al Responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

La Magistratura contabile ha posto in evidenza che, ad esclusione delle previsioni normative che stabiliscono eccezioni particolari, non è possibile derogare alla disciplina del "Pareggio di bilancio" neppure qualora intervengano situazioni particolari in corso di esercizio che impongano l'effettuazione di nuove spese. Qualora sopravvengano esigenze nuove di spesa, l'Ente dovrà modificare in riduzione altre spese che aveva previsto di sostenere ovvero reperire nuove entrate, rientrando ovviamente nella discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione in concreto della strada da seguire.

Le misure previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o di mancato/ritardato invio della certificazione relativa al saldo di finanza pubblica (limite agli impegni di parte corrente, divieto di indebitamento e di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori) operano anche nei casi in cui, nel corso dell'esercizio, l'Ente abbia chiara evidenza che, al termine dell'esercizio, non riuscirà a rispettare i predetti obiettivi.

Sezione "I" – "Intese regionali" e "Patti di solidarietà nazionale"

Il Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21, dà attuazione all'art. 10 della Legge n. 243/12, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite Intese regionali che devono assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione stessa. Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento non soddisfatte dalle predette "Intese regionali", potranno essere effettuate sulla base dei "Patti di solidarietà nazionale" assicurando comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali.

Le "Intese regionali" e i "Patti di solidarietà nazionale", finalizzati alla redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, hanno come obiettivo il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del Sistema degli Enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti sul territorio. Le "Intese regionali" ed i "Patti

di solidarietà nazionale” intervengono ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun Ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti; per la determinazione dell’ammontare degli spazi che possono essere richiesti occorre tenere conto dell’eventuale quota di avanzo vincolato che l’Ente intende utilizzare per spesa corrente o per altri investimenti programmati nel medesimo esercizio. Comunque, gli Enti territoriali possono effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo.

I Comuni facenti parte di un’Unione di Comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle *“Intese regionali”* e dei *“Patti di solidarietà nazionali”*, per la quota di contributi trasferita all’Unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle *“Intese regionali”* e dei *“Patti di solidarietà nazionale”* sono attribuiti agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione; gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità, e pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo. Il rappresentante legale, il Responsabile del Servizio *“Finanziario”* e l’Organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, nel rispetto delle modalità sopra descritte.

L’Ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese regionali e di tutti i *“Patti di solidarietà”* con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica e, qualora i predetti spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%, l’Ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo.

I richiamati impegni di spesa in conto capitale sono oggetto di monitoraggio nell’ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche; la mancata

trasmissione delle informazioni da parte dell’Ente territoriale comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta. L’applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l’invio delle informazioni alla *“Bdap”*.

“Intese regionali”

Le *“Intese regionali”* di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni finalizzate a operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all’indebitamento o l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti permettono agli Enti di cedere/richiedere per uno o più esercizi successivi spazi finanziari (c.d. *“Intesa regionale orizzontale”*) assicurando, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo obiettivo, del complesso degli Enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione.

Ciascun Ente può fare richiesta di spazi finanziari solo se *“aggiuntivi”* rispetto a quelli già disponibili nel pieno rispetto del proprio saldo obiettivo.

La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relative:

- all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del *“Fcde”*, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell’anno precedente;
- al Fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno.
- alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell’esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato d’amministrazione.

Il richiamato Dpcm. n. 21/2017, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, possono cedere ai propri Enti Locali, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (c.d. *“Intesa regionale verticale”*).

Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (per il 2018, entro il 30 aprile), le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati, i saldi di finanza pubblica rideterminati e al Mef-RgS, attraverso il Sistema web dedicato al *“Pareggio di bilancio”* di cui all’indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla stessa Regione o Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo obiettivo. Il Mef-RgS aggiorna il saldo di finanza pubblica degli Enti interessati



"Patto di solidarietà nazionale orizzontale"

Art. 4, Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21

1. Il Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno, provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6.

[Continua a leggere](#)

alla cessione/acquisizione degli spazi finanziari per ciascun anno, attraverso l'aggiornamento del Modello "Var/Patti/18" e successivi, disponibile sul richiamato Sistema web (<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>).

Le disposizioni contenute nel Dpcm. si applicano alle Regioni e alle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restando, però, i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle Regioni o della Provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.

Ai fini della comunicazione della chiusura delle richiamate "Intese regionali", il Mef ha concordato, per ciascun anno:

- con la Regione Friuli Venezia Giulia la data del 15 novembre;
- con la Regione Valle d'Aosta la data del 30 novembre;
- con la Provincia autonoma di Bolzano la data del 15 novembre;
- con la Provincia autonoma di Trento la data del 30 novembre.

Gli Enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono, inoltre, le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della "Bdap-Mop".

Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bol-

zano che non sanciscono l'Intesa regionale si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata "Intesa", le seguenti sanzioni:

- 1) divieto di impegnare spese correnti – al netto delle spese per la sanità (per le Regioni) in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente, ridotti dell'1%;
- 2) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo.

"Patti di solidarietà nazionale"

Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento degli Enti territoriali non soddisfatte dalle "Intese regionali", possano essere effettuate sulla base dei "Patti di solidarietà nazionale", nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali.

La disciplina generale in materia di "Patto di solidarietà nazionale orizzontale" prevede che il Mef-RgS, entro il 1° giugno di ciascun anno deve provvedere ad avviare l'iter dei "Patti di solidarietà nazionale" attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei seguenti criteri prioritari:

- a) dei Comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) degli Enti territoriali che dispongono di Progetti esecutivi, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- c) degli Enti territoriali che dispongono di Progetti esecutivi, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Il Mef-RgS, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, cit-

tà metropolitane, Province e Comuni, tenendo conto dei criteri prioritari; qualora l'entità delle richieste pervenute dagli Enti superi l'ammontare degli spazi residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli Enti che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo obiettivo del complesso degli Enti territoriali.

Agli Enti che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta, e agli Enti che acquisiscono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Il Mef-RgS, entro il predetto termine del 31 luglio di ciascun anno, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

Gli Enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della "Bdap-Mop".

"Patti di solidarietà nazionale" (c.d. "Patti di solidarietà nazionale verticali")

I "Patti di solidarietà nazionale verticali" prevedono l'assegnazione di spazi finanziari agli Enti Locali, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel limite complessivo di Euro 900 milioni annui (di cui Euro 400 milioni destinati ad interventi di edilizia scolastica e Euro 100 milioni destinati a interventi di impiantistica sportiva e, nel limite complessivo di Euro 700 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023), e, alle Regioni, nel limite complessivo di Euro 500 milioni annui, per gli anni 2018 e 2019, per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

L'assegnazione di spazi finanziari alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, è fissato nel limite complessivo di Euro 70 milioni nell'anno 2017 e di Euro 50 milioni annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna Provincia.

Gli spazi in parola non possono essere richiesti, qualora

le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo obiettivo, cioè ove l'Ente consegua, sia in fase di previsione che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Tali spazi finanziari sono assegnati agli Enti Locali con la seguente procedura:

- quanto agli **spazi riferibili all'edilizia scolastica**, le fasi sono:

- 1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari devono essere complete delle informazioni relative:
 - a) al Fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del "Fcd", risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

La predetta Struttura di missione individua gli spazi finanziari, per ciascun Ente Locale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del Decreto Mef n. 77112/17, e interventi finanziati ai sensi dell'art. 10 del DL n. 104/13, per la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente;
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del Codice unico di progetto (Cup) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del Cup e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del Progetto definitivo completo del Cup;
- altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del Progetto definitivo completo del Cup.

I Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono richiedere spazi finanziari secondo le modalità sopra descritte, per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità.

- quanto agli **spazi riferibili all'impiantistica sportiva**, le fasi sono:

1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* <https://www.sportgoverno.it>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

- a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del "Fcde", risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

Il predetto Ufficio per lo Sport individua gli spazi finanziari, per ciascun Ente Locale, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del Cup e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del Cup e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i

quali gli enti dispongono del Progetto definitivo completo del Cup;

- altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli Enti dispongono del Progetto definitivo completo del Cup.

La Presidenza del Consiglio-Struttura di missione per l'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio-Ufficio per lo Sport - individuino gli Enti Locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi entro il 10 febbraio di ciascun anno, comunicando al Mef-RgS, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun Ente Locale.

Qualora le richieste complessive risultino:

- a) superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli Enti che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione;
- b) inferiori agli spazi finanziari disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al successivo comma 492;

- quanto agli interventi diversi **dall'edilizia scolastica e dall'impiantistica sportiva**, la procedura di concessione risulta sostanzialmente identica alla precedente.

1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Mef-RgS fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva, le informazioni relative al Fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fcde, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;

2) entro il 20 febbraio di ciascun anno con Dm. Mef-RgS è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun Ente Locale sulla base del seguente ordine prioritario:

- investimenti dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, e delle relative Province, nonché delle Province nei cui territori ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/16, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
- investimenti degli Enti Locali, finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito dei danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richie-

sta di spazi finanziari, lo stato d'emergenza;

- investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi del suddetto Decreto Mef-RgS;
- investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
 - dei Comuni istituiti nel quinquennio precedente all'anno di riferimento a seguito di fusione; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i Comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
 - dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- investimenti finanziati con avanzo d'amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle riserve di cui all'art. 41-bis del D.L. n. 50/17;
- spese per investimenti finalizzati all'attuazione del "Piano triennale per l'informatica nella P.A.", relativi allo sviluppo *software* e alla manutenzione evolutiva, ivi compresa la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'Ente Locale di *software* sviluppato *ad hoc* o di *software* preesistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di *software* applicativo già in dotazione dell'Ente Locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato;
- investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
- investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;

”

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo investimenti con impegni esigibili nell'anno di riferimento

- progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione;
- investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;

In presenza di richieste pervenute dagli Enti Locali che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli Enti che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento, nonché al relativo "Fpv" di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell'anno di riferimento, anche se assunti negli anni precedenti, e non anche "Fpv".

Gli Enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi alla "Bdap-Mop".

Sempre al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alle Regioni spazi finanziari nel limite complessivo di Euro 500 milioni annui, secondo la seguente procedura diconcessione:

- 1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno le Regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Mef-RgS attraverso il Sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo le informazioni relative al Fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del "Fcde", risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- 2) entro il 20 febbraio di ciascun anno con Decreto Mef-RgS è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna Regione sulla base del seguente ordine prioritario:
 - investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del crono programma della spesa;
 - investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli Enti dispongono del Progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

In presenza di richieste pervenute dalle Regioni e dalle Province autonome che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli Enti che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Le Regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità d'investimento da realizzare con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, qualora le operazioni d'investimento possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo obiettivo.

Patti di solidarietà - Enti Locali sisma

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2016 sono assegnati spazi finanziari nell'am-

bito dei "Patti di solidarietà nazionale", in misura pari alle spese sostenute per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Gli Enti possono utilizzare, nel triennio 2017-2019, l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e/o fare ricorso al debito per gli investimenti sopra richiamati senza alcuna limitazione.

Gli spazi finanziari concessi saranno pari agli investimenti effettuati. Di conseguenza, non occorre effettuare *ex ante* alcuna richiesta di spazi finanziari né per l'esercizio 2017, né per gli esercizi 2018 e 2019.

I Comuni hanno come unico obbligo quello di attestare, in sede di certificazione digitale, che l'eventuale differenza negativa tra saldo conseguito e saldo obiettivo derivava dall'applicazione delle citate disposizioni.

Gli Enti Locali colpiti dal sisma possono fare richiesta di spazi finanziari nell'ambito delle "Intese regionali" e dei "Patti di solidarietà nazionale", ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all'art. 43-bis del D.L. n. 50/17, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.

Patti di solidarietà – chiusura contabilità speciali (Protezione civile)

Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate nello stato di emergenza; le risorse che residuano alla chiusura delle contabilità speciali, riversate nel bilancio degli Enti territoriali, nonché le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regioni e gli Enti Locali.

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018, gli Enti territoriali devono conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di compe-

tenza, tra le “Entrate finali” e le “Spese finali”, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.

Vengono assegnati agli Enti territoriali, nel limite del saldo positivo, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell’ambito dei “Patti di solidarietà nazionale”, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

“Patti di solidarietà nazionale” (Regioni sisma)

In materia di “Patti di solidarietà nazionale” è previsto anche che:

- 1) sia verificato l’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021;
- 2) sia determinato, in base agli esiti della predetta verifica, in ciascun anno del periodo 2018-2021, l’ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi finanziari sono assegnati alle predette Regioni nell’ambito dei “Patti di solidarietà nazionale”, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale. Tali spazi finanziari sono destinati a interventi connessi ai richiamati eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

Le Ragionerie territoriali, appena ricevute tali rendicontazioni di verifica – e comunque entro il termine del 28 febbraio 2018 – dovranno inoltrare tra l’altro all’Igepa i dati relativi alle somme ricevute, alle spese effettuate e alla giacenza di ciascuna contabilità speciale.

Il Mef, entro il termine del 31 marzo per ciascun anno del periodo 2018-2021, determina l’ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nell’ambito dei “Patti di solidarietà nazionale”, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi finanziari sono ripartiti tra le medesime Regioni in misura proporzionale.

Tempistica e adempimenti

“Intese regionali” (Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21)

- entro il **termine perentorio del 15 gennaio** di ciascun anno: gli Enti avviano l’iter delle “Intese”;
- entro il **termine perentorio del 28 febbraio** di ciascun anno: gli Enti territoriali comunicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il **termine perentorio del 31 marzo** di ciascun anno: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, concludono con atto formale le “Intese” per l’attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati ed al Mef, con riguardo a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa o Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del rispetto del saldo obiettivo.

“Patti di solidarietà nazionale verticali” (“Legge di bilancio 2017”)

- entro il **termine perentorio del 20 gennaio** di ciascun anno: gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano destinati ad interventi:
 - a) per l’edilizia scolastica alla “Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica” presso la

Intese regionali

Art. 2, Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l’iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari...

[Continua a leggere](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Mef-RgS attraverso il Sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica, le informazioni relative al Fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del "Fcde", risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;

- b) per impiantistica sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://sportgoverno.it> ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Mef-RgS attraverso il Sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo, per la quota di spazi non riferita impiantistica sportiva, le informazioni relative al Fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del "Fcde", risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- entro il **10 febbraio** di ciascun anno: la Struttura di missione e l'Ufficio per lo Sport comunicano, al Mef-RgS gli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva da attribuire a ciascun Ente Locale sulla base dei criteri prioritari previsti;
 - entro il **20 febbraio** di ciascun anno: con Decreto Mef-RgS è determinato l'ammontare dello spazio finanziario, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva, attribuito a ciascun Ente Locale sulla base delle priorità di assegnazione previste.
- "Patti di solidarietà nazionale orizzontale" (Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21)**
- entro il **1° giugno** di ciascun anno: il Mef-RgS avvia l'iter dei "Patti di solidarietà nazionale";
 - entro il **termine perentorio del 15 luglio** di ciascun anno: gli Enti comunicano al Mef-RgS le predette domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
 - entro il **31 luglio** di ciascun anno: il Mef-RgS provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Ente, tenendo conto dei criteri prioritari e aggiorna gli obiettivi di saldo degli Enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

Sezione "L" - Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della Circolare

In conclusione, la Circolare fornisce i riferimenti per le richieste di chiarimenti da parte degli Enti per l'applicazione delle regole di finanza pubblica (i quesiti devono essere inviati obbligatoriamente agli indirizzi istituzionali di posta elettronica indicati):

- per gli aspetti generali e applicativi del saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rgs@tesoro.it;
- per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi Enti ed agli adempimenti attraverso il Sistema web, all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze, è possibile contattare l'Assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
- per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di "Patto", esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rgs@tesoro.it;
- per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail: ediliziascolastica@pec.governo.it, scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it;
- per i chiarimenti in merito agli interventi di impiantistica sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport al seguente indirizzo e-mail: ufficio-sport@palazzochigi.it.

Allegati

Alla Circolare in commento sono allegati 3 documenti, il primo concernente le modalità di accreditamento al Sistema web e per comunicare eventuali modifiche anagrafiche, il secondo riporta il Prospetto per la verifica del saldo obiettivo di "Pareggio di bilancio" da allegare al bilancio di previsione 2018-2020, mentre il terzo presenta una Tabella con lo scadenario degli adempimenti 2018 concernenti il "Pareggio di bilancio".

[Clicca QUI per scaricare lo Scadenario adempimenti 2018](#)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9, LEGGE N. 243/12		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correntivalidi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	0,00	0,00	0,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	0,00	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 9, LEGGE N. 243/12⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		0,00	0,00	0,00

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i Patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti Locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VarPatti. Nelle more della formalizzazione delle Intese regionali e nazionali, non è possibile indicargli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 243/12 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Contabilità modifiche al "Piano dei conti integrato" del 2018

Nella seduta del 17 gennaio 2018 la Commissione Arconet ha approvato alcune modifiche al "Piano dei conti integrato". Le modifiche, che sono state anticipate sul sito della RgS e verranno recepite in occasione del prossimo Decreto di aggiornamento degli Allegati obbligatori ai Dlgs. n. 118/11, entreranno in vigore nel 2019.

Nel dettaglio, le voci oggetto di modifica riguardano:

- la duplicazione del raggruppamento del Piano patrimoniale di V livello 2.1.2.04.99: con tale codice è stato iden-

tificato, a seguito dell'introduzione delle nuove voci di bilancio di cui al Decreto di aggiornamento del 17 maggio 2017, sia il raggruppamento "Altre riserve indisponibili" sia "Altre riserve distintamente indicate n.a.c.", già presente nel "Piano dei conti integrato" prima di quest'ultimo provvedimento di modifica;

- lo spostamento della sottovoce di VII livello rientrante nel raggruppamento "Altre riserve indisponibili" identificata al codice 2.1.2.04.99.99.999 "Altre riserve indisponibili-

li": tale sottovoce verrà spostata nel raggruppamento di V livello "Altre riserve distintamente indicate n.a.c." con contestuale cancellazione del raggruppamento di medesimo livello "Altre riserve indisponibili" precedentemente indicato. La rettifica in commento è già prevista nel "Piano dei conti integrato" del 2018 pubblicato sul sito internet della RgS dedicato ad Arconet, con indicazione, per le medesime voci in questione, delle Note di lettura ed aggiornamento provvisorio in attesa del Decreto di correzione che verrà emanato, presumibilmente come ogni anno, in primavera;

- la contabilizzazione e la classificazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione delle norme del "Codice della Strada" e quelli derivanti da multe e sanzioni per violazione delle norme urbanistiche: tale modifica al "Piano dei conti integrato" è prevista nel prossimo Decreto di aggiornamento. L'inserimento di apposite voci di dettaglio del "Piano dei conti integrato", proposte dall'Osservatorio della finanza locale e deliberate dalla Commissione Arconet nella riunione del 13 dicembre 2017, con il fine di garantire un idoneo monitoraggio delle entrate in questione che rappresentano molto spesso delle poste rilevanti sui bilanci degli Enti Locali. Le nuove voci inserite sono:

- proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme

- di polizia amministrativa;

- proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche;

- proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del "Codice della Strada";

- proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni.

Per ognuna di tali voci suindicate sono state previste delle sottovoci di conto per la classificazione delle suddette entrate per tipologia di soggetto destinatario del provvedimento di sanzione:

- delle Amministrazioni pubbliche;

- delle famiglie;

- delle imprese;

- delle Istituzioni sociali private.

Tale aggiornamento, a differenza del precedente, è già in vigore dal 1° gennaio 2018 e che nella Faq pubblicata sul sito Arconet si richiama l'attenzione al rispetto della corretta classificazione delle voci, indispensabile alla determinazione sia del corretto accantonamento al "Fondo crediti dubbia esigibilità" che delle quote vincolate nel rispetto della disciplina.

Per ultimo, la Faq chiarisce che, qualora risulti di impossibile determinazione la provenienza, le suddette entrate dovranno essere classificate a carico delle famiglie rispettando in ogni caso la natura del provento.

"Fabbisogni standard" 2018 aggiornata la metodologia di calcolo per i Comuni

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Dpcm. 22 dicembre 2017, rubricato "Aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2018. Dpcm. 22 dicembre" e pubblicato sulla G.U. n. 48/2018, S.O. n. 10. Tale Decreto è stato adottato in applicazione di quanto previsto dal Dlgs. n. 216/10, recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province", il quale prevede che si avvenga alla determinazione di parametri di riferimento per assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica degli Enti territoriali e per rapportare correttamente il finanziamento integrale della spesa relativa alle "funzioni fondamentali" e ai "livelli essenziali delle prestazioni". La Sose Spa provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento

delle elaborazioni relative alla determinazione dei "fabbisogni standard".

La Nota metodologica e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard sono approvate dalla Commissione tecnica per i "fabbisogni standard", anche separatamente. Tale Commissione, con il Verbale n. 25 del 13 settembre 2017, ha approvato "l'Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2018", tenuto conto della documentazione trasmessa da Sose Spa alla Ragioneria generale dello stato con Nota n. 0000243 del 13 settembre 2017.

Il Dpcm. in commento prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento a metodologie invariate dei "fabbisogni standard" dei Comuni per il 2018 ed il "fabbisogni standard" per ciascun Comune delle Regioni

a Statuto ordinario (allegati del presente Decreto), relativi ad 8 funzioni, quali: Istruzione pubblica; Gestione del territorio e dell'ambiente-Servizio smaltimento rifiuti; Sociale-servizi di Asili nido; Generali di amministrazione gestione e controllo; Polizia locale; Viabilità e territorio; Trasporti (Trasporto pubblico locale); e Sociale al netto dei servizi di Asili nido.

L'art. 2 impone ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario di dare adeguata pubblicità al presente Decreto sul proprio sito istituzionale, e anche con le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

La Nota metodologica di che trattasi, approvata dalla Sose già in data 13 settembre 2017, illustra la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei "fabbisogni standard" delle "funzioni fondamentali" dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario da utilizzarsi per l'assegnazione del 55% del "Fondo di solidarietà comunale" ex art. 1, comma 449, lett. c), Legge n. 232/16.

La revisione è stata realizzata in cooperazione e con il supporto scientifico dell'Ifel.

I modelli di riferimento per la stima dei "fabbisogni standard" sono rimasti invariati e, pertanto, le regole di calcolo fanno riferimento alla precedente Nota metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i "fabbisogni standard" dei Comuni in data 13 settembre 2016 e adottata con Dpcm. 29 dicembre 2016.

I "fabbisogni standard" sono stati aggiornati in relazione alle 8 "funzioni fondamentali" sopra indicate.

Il Documento in commento espone dapprima le regole generali per l'aggiornamento: sono state aggiornate le variabili di contesto e di misurazione dei servizi svolti, i prezzi dei fattori produttivi e le variabili che identificano la presenza e al tipologia dei servizi svolti nelle funzioni di spesa aumentata.

Per i Comuni che gestiscono i servizi in forma associata

viene individuato il perimetro delle forme di gestione associata e attribuita per riparto una quota parte delle variabili dichiarate dal Comune capofila o, qualora la variabile sia espressa in valori percentuali, il valore massimo tra il dato dichiarato dal Comune o dal Comune capofila.

Le variabili desumibili da fonti ufficiali sono aggiornate con il dato riferibile all'annualità disponibile più recente, mentre per le variabili desumibili dal Questionario i valori sono stati aggiornati al 2015.

Con riguardo alla compilazione del Questionario "FC20U", il Decreto fa presente che per l'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei "fabbisogni standard" sono state considerate le informazioni acquisite fino al 1° settembre 2017 con i precedenti Questionari, testate con operazioni di "recall" (messaggistica di conferma inviata ai Comuni) per l'individuazione di anomalie che hanno portato alla correzioni dei valori di diverse categorie di voci.

Successivamente vengono illustrate le caratteristiche delle variabili aggiornate per ogni servizio/"funzione fondamentale" e le modalità del relativo calcolo del "fabbisogni standard".

Infine, è riportata un'analisi di sensitività, volta a misurare l'impatto generato dall'aggiornamento delle variabili sul "fabbisogni standard" di ogni servizio/funzione: è esaminata graficamente la relazione fra la variazione percentuale della principale variabile di *output* o di domanda del modello e la variabile percentuale del "fabbisogni standard" aggregando i Comuni per fascia demografica, e poi, per le altre variabili, sono considerate le stime dei coefficienti del modello che approssimano l'elasticità del fabbisogno standard rispetto alla variazione delle singole variabili che sono state oggetto di aggiornamento.

In allegato sono inserite n. 3 appendici che riguardano: i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, il Questionario "FC20U" e i coefficienti di riparto aggiornati.

NOTIZIARIO FISCALE

“Split payment”

il Dipartimento delle Finanze conferma l'efficacia costitutiva degli elenchi

Con un Comunicato del 7 febbraio 2018, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che, relativamente all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul proprio sito per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva.

Ciò, sottolinea il Dipartimento, anche in coerenza con quanto precisato nella Circolare n. 27/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello “split payment” *“ha effetto dalla data di effettiva inclusione*

del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”.

La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con l'inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo “split payment”.

E' chiaro che l'auspicio è quello di giungere in tempi brevi alla predisposizione di elenchi completi e perentori, per evitare che con questa soluzione un po' “all'italiana”, i fornitori di soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro della scissione dei pagamenti siano obbligati, ogni volta, a verificare la loro presenza, in quel particolare momento, negli elenchi, piuttosto che basarsi invece su disposizioni normative oggettive.

“Dichiarazione precompilata 2018”

prorogato il termine per trasmettere i dati in materia di asili, ristrutturazioni e spese sanitarie

Con il Provvedimento Prot. n. 46319 del 27 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dei termini per le comunicazioni all'Anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della “Dichiarazione dei redditi precompilata 2018” dei dati riguardanti le rette degli Asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate.

In deroga a quanto previsto dal Dm. Mef 30 gennaio 2018, dal punto 9.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 34419 del 9 febbraio 2018, dall'art. 3 del Dm. Mef 1° dicembre 2016 e dall'art. 78, comma 25-bis, della Legge n. 413/91, anziché entro il 28 febbraio 2018, i dati di cui sopra potranno essere trasmessi entro il 9 marzo 2018.

Ciò per rispondere alle richieste avanzate da alcune Associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati

alla trasmissione dei dati sopra elencati, che hanno manifestato l'esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della Dichiarazione precompilata.

“Considerato che per i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle spese per la frequenza degli Asili nido – si legge nel Provvedimento - è il primo anno di trasmissione (sono, pertanto, applicabili le disposizioni di favore di cui all'art. 3, comma 5-ter, del Dlgs. n. 175/14) e che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati da parte degli Amministratori di Condominio e degli Enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie sono variate rispetto a quelle dell'anno precedente, con il presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 19-octies, comma 4, del Dl. n. 148/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/17, vengono

prorogati di 9 giorni, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all'anno 2017, i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli Asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2018".

"Gestione separata Inps" definite le aliquote ed i massimali/minimali per l'anno 2018

Con la Circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l'Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla "Gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95.

Aliquote contributive e di computo

1) Collaboratori e figure assimilate

L'art. 2, comma 57, della Legge n. 92/12, ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla "Gestione separata", l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2018 al 33%.

La Legge n. 81/17 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i Sindaci e Revisori, iscritti in via esclusiva alla "Gestione separata", non pensionati e privi di Partita Iva, è dovuta un'aliquota contributiva supplementare pari allo 0,51% (Circolare Inps n. 122/17).

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

- 0,50%, stabilita dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/97 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788, della "Legge Finanziaria 2007", n. 296/06);
- 0,22%, disposta dall'art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata "Legge Finanziaria 2007" (Legge n. 296/06).

2) Professionisti

L'art. 1, comma 165, della Legge n. 232/16, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla "Gestione separata" Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07), è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/97 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall'art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della "Legge Finanziaria 2007" (Legge n. 296/06 - vedasi Messaggio Inps n. 27090/07).

3) Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 57, della Legge n. 92/12, e dell'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/12; conseguentemente, l'aliquota per il 2018 è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Tabella

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla "Gestione separata" per l'anno 2018 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva <i>DIS-COLL</i>	34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva <i>DIS-COLL</i>	33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella “*Gestione separata*”, l’Inps rinvia alla propria Circolare n. 7/07.

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello “*F24*” telematico per i datori privati e Modello “*F24 EP*” per le Amministrazioni pubbliche.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i Professionisti iscritti alla “*Gestione separata*”, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite Modello “*F24*” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle Imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018

L’art. 51 del Tuir dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. “*principio di cassa allargato*”). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-*bis*), i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 342/00, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente - è riferito a

prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2017 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la “*Dis-Coll*” oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota “*Dis-Coll*”).

Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018, l’Inps rinvia a quanto già precisato nella propria Circolare n. 10/02.

Massimale e Minimale

Massimale

Per l’anno 2018 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge 335/95, è pari a Euro 101.427,00. Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla “*Gestione separata*” fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2018 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90, è pari a Euro 15.710,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di Euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

- Euro 4.040,61 (di cui Euro 3.927,50 ai fini pensionistici)

per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;

- Euro 5.297,412 (di cui Euro 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica

l'aliquota al 33,72%;

- Euro 5.377,533 (di cui Euro 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
15.710,00	24%	3.770,40
15.710,00	25,72 %	4.040,612 (IVS 3.927,50)
15.710,00	33,72 %	5.297,412 (IVS 5.184,30)
15.710,00	34,23 %	5.377,533 (IVS 5.184,30)

GLI APPROFONDIMENTI

“Pareggio di bilancio”

le principali novità rinvenibili nella Circolare della Ragioneria generale dello Stato



del Dott. Ivan Bonitatibus - *Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore legale, Pubblicista*

Il Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RgS) ha emanato, come ogni anno, la “*Circolare contenente chiarimenti in materia di ‘Pareggio di bilancio’ per il triennio 2018-2020 per gli Enti territoriali di cui all’art. 1, commi da 465 a 508, della Legge n. 232/16 (‘Legge di bilancio 2017’), come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (‘Legge di bilancio 2018’)*” (Circolare n. 5 - Prot. n. 26197 del 20 febbraio 2018, d’ora in avanti “*Circolare*”).

Nel presente lavoro, si riportano alcuni chiarimenti contenuti nella *Circolare* che riguardano, sia la disciplina sulla *subiecta materia* già vigente prima della entrata in vigore della “*Legge di bilancio 2018*” e che non si rinvenivano nella *Circolare* esplicativa dell’anno scorso, sia le novità introdotte dalla Legge n. 2015/17 appena citata.

Nel calcolo del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/16, “*per gli anni 2017-2019 nelle ... [Entrate finali (ascrivibili ai Titoli I, II, III, IV e V) e nelle Spese finali (ascrivibili ai Titoli I, II, III), espresse in termini di competenza] ... è considerato il ‘Fondo pluriennale vincolato’, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento...’*”. Mentre, “*... (a) decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali [rilevanti per la determinazione del ridetto saldo] è incluso il ‘Fondo pluriennale vincolato’ di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali*”.

La “*Legge di bilancio 2017*”, considerando i 2 citati archi temporali (triennale il primo, a regime il secondo), ha dato seguito al disposto normativo di cui al secondo periodo del comma 1-bis, dell’art. 9 della Legge n. 243/12, a tenore del quale “[ai fini del raggiungimento del “*Pareggio di bi-*

lancio”] ... (p)er gli anni 2017-2019, con la ‘*Legge di bilancio*’, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del ‘*Fondo pluriennale vincolato*’, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il ‘*Fondo pluriennale vincolato*’ di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”.

La RgS, riferendosi a quest’ultimo periodo, specifica che “*per ‘Fondo pluriennale’ di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini del rispetto della finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2020 - si intende il ‘Fondo’ al netto della quota finanziata dal ricorso all’indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione*”.

Dal prefato chiarimento si evince che, dalla predetta epoca, il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata e di spesa finanziato dal ricorso all’indebitamento non rileva ai fini del saldo di cui all’art. 1, comma 466 citato. Parimenti, non deve considerarsi il “*Fondo pluriennale vincolato*” che si forma a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante da economie di spese finanziate da mutui o prestiti. In pratica, per il periodo a regime non ci sono cambiamenti rispetto al periodo transitorio 2017-2019, e questo nonostante la differenza lessicale che si rinviene nella relativa disposizione: “*‘Fondo pluriennale vincolato’ di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali*”, anziché “*Fondo pluriennale vincolato’, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento*”.

Questa interpretazione non era così scontata, visto che, secondo la visione esegetica di taluni, a far data dal 2020,

il “Fondo pluriennale vincolato” finanziato dall’avanzo di amministrazione non rilevarebbe giammai nel calcolo del saldo non negativo¹, poiché tale posta contabile (cioè quella relativa al risultato finale di gestione) non è annoverabile fra le Entrate finali di cui ai Titoli dal I al V.

E allora, se così non è, la versione ermeneutica della RgS su quale base si poggia? Sulla seguente: “*gli Enti territoriali possono costituire, in ciascun anno, il ‘Fondo pluriennale’ di spesa finanziato dall’avanzo di amministrazione esclusivamente nel rispetto del proprio saldo (e di conseguenza, coprendolo con le entrate finali valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica) o alternativamente, attraverso gli strumenti di flessibilità disciplinati dal Legislatore (‘Intese regionali’ e ‘Patti di solidarietà nazionali’) che assicurano a livello regionale e/o nazionale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del complesso degli Enti territoriali interessati*”.

Quindi, il ragionamento parte dal presupposto che solo con una (prevedibile) differenza positiva tra le Entrate finali e le Spese finali di competenza può applicarsi l’avanzo di amministrazione derivante da economie di spese non finanziate da mutui o prestiti; di conseguenza, l’eventuale costituzione del relativo “Fpv” di spesa non può che trovare copertura (a livello di vincolo di finanza pubblica) da siffatta eccedenza di Entrate finali.

Inoltre, laddove tale *overshooting* non fosse realizzabile, il prefato avanzo di amministrazione potrebbe essere applicato solo con l’aggiunta alle Entrate finali del seguente ulteriore valore: quello risultante dall’acquisizione degli spazi finanziari relativi alle “*appropriate ‘Intese’ concluse in ambito regionale*”, oppure ai “*Patti di solidarietà nazionali*”. In questo caso, rileva che gli spazi finanziari ceduti dagli altri Enti territoriali altro non sono che eccedenze di Entrate finali (rispetto alle Spese finali) che gli Enti medesimi prevedono di conseguire. Di talché, l’eventuale “Fpv” che viene a costituirsi con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione (in cui non sono confluite quote di mutui o prestiti), trova comunque copertura (sempre in termini di vincolo di finanza pubblica) con Entrate finali a livello di Comparto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge n. n. 232/16, (dal 2017) la cancellazione definitiva - dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente - degli impegni finanziati con il “Fpv” comporta che la corrispondente quota

del citato “Fpv” non può essere considerata come posta contabile rilevante ai fini del “*Pareggio di bilancio*”.

Sul punto, la Circolare precisa che “*la predetta quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica*”. Sicché, “*(p)er la redazione dei documenti contabili*” permane il rinvio al punto 5.4 del Principio di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. 118/11, a tenore del quale: “*(n)el corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale ... dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. È possibile utilizzare il Fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’Ente*”.

L’art. 1, comma 468, della “*Legge di bilancio 2017*”, così come modificato dall’art. 1, comma 785, della “*Legge di bilancio 2018*”, al fine di consentire l’equilibrio di bilancio degli Enti territoriali anche nella fase di previsione e giusta attuazione dell’art. 9, comma 1, della Legge 243/12, prevede che gli Enti devono allegare al bilancio di previsione il Prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo di finanza pubblica in parola, che è “*... previsto nell’Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/11, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile* (cioè del bilancio di previsione)”.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 785, lettera b), della “*Legge di bilancio 2018*”, il prospetto dimostrativo del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/16, dal 2018 non va più allegato alle variazioni di bilancio approvate dall’Organo consiliare, né ad altre tipologie di variazioni che erano indicate nel previgente comma 468 dell’art. 1 menzionato.

Per la Ragioneria generale dello Stato, la suddetta novità (che consente “*maggior flessibilità in corso di gestione*”) e gli “*strumenti [già] previsti dal Legislatore (‘Intese regionali’ e ‘Patti di solidarietà nazionale’) ... [rappresentano] un efficace mezzo di utilizzo - e progressivo smaltimento - dell’avanzo di amministrazione da parte degli Enti territoriali, in linea con le interpretazioni della Corte Costituzio-*

¹ Anche se fosse derivato da economie di spese non finanziate da mutui o prestiti.

nale espresse nella ... Sentenza n. 247/17².

Con riferimento all'eliminazione dell'obbligo di allegare il Prospetto dimostrativo del saldo non negativo alle variazioni di bilancio - che ha come conseguenza quella secondo cui il predetto saldo "... deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione" - la Circolare n. 5 mette in guardia il Responsabile del "Servizio finanziario" e l'Organo di revisione economico-finanziario dal tener in debito conto di siffatta semplificazione, allorché esprimono i propri pareri sugli atti di variazione di bilancio. Infatti, non va sottaciuto che la semplificazione di cui sopra non fa venir meno l'obbligo da parte dei soggetti preposti di verificare anche durante la gestione e negli atti di variazione al bilancio che sia comunque assicurato, al termine dell'esercizio, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 243/12 (c.d. "Pareggio di bilancio"), così come previsto dall'art. 1, commi 466 e seguenti, della Legge n. 232/16.

In proposito, vale riportare che la Circolare n. 5 precisa (come lo scorso anno) che "le misure previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ... operano anche nei casi in cui, nel corso dell'esercizio, l'Ente abbia chiara evidenza che, al termine dell'esercizio, non riuscirà a rispettare i predetti obiettivi".

La RgS, dopo aver ricordato che l'aggiornamento del Prospetto in parola (giusta applicazione dell'art. 1, comma 468, della "Legge di bilancio 2017") è stato comunicato

alla Commissione Arconet il 17 gennaio 2018 - specifica che lo stesso Prospetto, "... allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell'Ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Se il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato prima della [predetta] comunicazione [avvenuta appunto il 17 gennaio 2018] ..., il Prospetto di verifica del 'Pareggio di bilancio' ... [va approvato] dal Consiglio mediante Delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento (18 marzo 2018)".

Nella Circolare in commento è segnalato che, nel Prospetto in parola, alla voce "Spazi finanziari acquisiti", che funge come posta migliorativa nel calcolo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della "Legge di bilancio 2017", non sono da indicare gli spazi che si prevede di acquisire nell'ambito delle "Intese regionali" e dei "Patti di solidarietà nazionali", ma solo quelli che sono già acquisiti in funzione dei predetti meccanismi³.

Ai sensi dell'art. 1, comma 469, della "Legge di bilancio 2017", al fine di consentire il monitoraggio degli "... adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 [dell'art. 1 citato]" e per acquisire "... elementi informativi utili per la finanza pubblica ...", gli Enti soggetti al "Pareggio di bilancio" (Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, e Comuni) trasmettono alla RgS "le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 [del ridetto art. 1], con tempi e modalità definiti con Decreti del predetto Ministero

² Al riguardo, la RgS ha segnalato che "... la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 247 del 2017, nell'esaminare, tra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento sull'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 164/16 (art. 9, comma 1, Legge n. 243/12), le ha dichiarate infondate:

1) circa la mancata inclusione dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali valide ai fini del saldo: in quanto l'interpretazione della norma non può che essere quella secondo cui l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza;

2) circa la pretesa illegittimità delle limitazioni previste all'utilizzazione, a partire dall'esercizio 2017, delle risorse già destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e - a tal fine - inserite nel Fondo pluriennale vincolato (che impedirebbe la naturale utilizzazione del fondo stesso, trasformandolo di fatto in un indebito contributo dell'Ente territoriale agli obiettivi di finanza pubblica): ciò, in quanto occorre interpretare le richiamate norme nel senso che le disposizioni impugnate non alterano la struttura e la gestione temporale del 'Fondo pluriennale vincolato'. Ne consegue che - contrariamente a quanto lamentato dalle ricorrenti - accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio secondo quanto programmato a suo tempo dall'ente territoriale. Pertanto, l'iscrizione o meno nei Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei Titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione contabile non incide né quantitativamente né temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del 'Fondo pluriennale vincolato'. Riportando la lettura di tali disposizioni alla loro finalità di aggregazione macroeconomica, vengono a cadere tutti i pretesi pregiudizi per le finanze delle autonomie ricorrenti. Queste ultime, unitamente agli altri Enti territoriali, mantengono, infatti, la piena facoltà di gestire secundum legem il 'Fondo pluriennale vincolato', indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio".

³ "Ne consegue, pertanto, che, per gli Enti Locali, in fase iniziale di previsione:

- alla lettera G, devono essere inseriti solo gli spazi finanziari acquisiti derivanti dagli effetti delle cessioni effettuate nei 'Patti di solidarietà regionali e nazionali orizzontali' degli anni precedenti e di cui al richiamato Prospetto 'Var/Patti/17;
- alla lettera M, in aggiunta agli spazi finanziari derivanti dagli effetti delle acquisizioni effettuate nei 'Patti di solidarietà regionali e nazionali orizzontali' degli anni precedenti, è possibile altresì inserire gli spazi che si intende cedere con le procedure previste nell'anno in corso ..."

sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Ai fini del Monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, è stato emanato il Decreto Mef-RgS-Igepa n. 138205 del 27 giugno 2017. In particolare, il citato Decreto specificava che *“con la colonna (a) [del Modello “Monit/17”] sono acquisite le informazioni relative alle previsioni di competenza finanziaria per le voci determinanti il suddetto saldo desunte dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 1, comma 468, della Legge n. 232/16 (Allegato n. 9, del Dlgs. n. 118/11 – Bilancio di previsione denominato ‘Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica’), nonché i dati previsionali assestati e definitivi per l’anno 2017 desunti dall’aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell’esercizio, alla data di riferimento del Monitoraggio (cfr. paragrafo C.2 – Circolare RgS n. 17/17)”.*

Ebbene, sul punto, la Circolare n. 5 si limita a prevedere che *“(l)e informazioni richieste sono quelle utili all’individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le Entrate finali e le Spese finali, conseguito nell’anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all’ultimo Monitoraggio, quelli risultanti nel preconsuntivo o nel rendiconto di gestione”.* Praticamente, nella versione 2018 del Documento esplicativo in commento non è stato riproposto (come logica conseguenza dell’abolizione dell’obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il Prospetto di cui all’art. 1, comma 468, della *“Legge di bilancio 2017”*) il seguente periodo, che invece era specificato nella Circolare n. 17/2017: *“... al fine di consentire la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed evidenziare, già nel corso della gestione, gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali, in sede di Monitoraggio gli Enti trasmettono, altresì, le informazioni del prospetto obbligatorio di cui all’art. 1, comma 468, della ‘Legge di bilancio 2017’ ..., nonché le previsioni assestate per l’anno di riferimento desunte dall’aggiornamento obbligatorio del predetto Prospetto, a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell’esercizio”.*

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, l’art. 1, comma 470, della *“Legge di bilancio 2017”*, così come modificato dall’art. 1, comma 786, della *“Legge di bilancio*

2018”, attribuisce agli Enti di cui sopra la seguente ulteriore incombenza: sono tenuti ad inviare - nel termine perentorio del 31 marzo dell’anno seguente a quello di riferimento e per il tramite del Sistema web della Ragioneria generale dello Stato - *“... una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del ‘Codice dell’Amministrazione digitale’ di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai Decreti di cui al comma 469 ... [dell’art. 1 (vedi sopra)]. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al Dlgs. n. 82/05”.*

Per il combinato disposto dei commi 472 e 473 dell’art. 1 della *“Legge di bilancio 2017”*, poiché i dati contabili trasmessi con la certificazione devono essere conformi a quelli risultanti dal rendiconto di gestione, se - a seguito dell’approvazione di tal ultimo documento contabile - risulta divergenza tra gli stessi, l’Ente deve inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente.

Tale adempimento (per gli Enti Locali) deve essere portato a termine entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e comunque entro il 30 giugno del medesimo anno.

Una volta che è decorso il citato termine, è preclusa la possibilità di inviare una nuova certificazione. Fermo restando che tale invio è da effettuarsi obbligatoriamente (anche oltre il termine di cui sopra) se l’Ente rileva, *“rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 466 [dell’art. 1 della Legge n. 232/16]”.*

Rispetto a quanto sopra, la Circolare n. 5 spiega il motivo per cui gli Enti, trascorso il 30 giugno, non possono più inviare certificazioni che vanno a rettificare in senso migliorativo i dati già trasmessi. L’intento del Legislatore è quello *“di acquisire dati certi sugli andamenti della finanza pubblica territoriale indispensabili per la definizione del quadro di riferimento alla base delle previsioni di finanza pubblica del triennio successivo, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea e al fine di individuare l’ammon-tare delle sanzioni da irrogare e le conseguenti risorse da assegnare a titolo di premialità, entro il 30 luglio di ciascun anno, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 1, comma 479, della Legge n. 232/16”.* Al riguardo, la RgS segnala che, proprio al precipuo fine di agevolare *“l’attività di verifica e aggiornamento dei dati*

contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verrà reso disponibile un 'modello di controllo della congruenza dei dati'. Tale modello metterà a confronto – evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del Monitoraggio riferito al 31 dicembre 2018 (Monit/18) e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018, trasmesse, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Dlgs. n. 118/11, alla 'Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche' ('Bdap')".

Altra nuova specificazione che si rinviene nella Circolare in commento, è quella che richiama la ferrea applicazione delle regole del "Pareggio di bilancio", così come previste dal Legislatore.

Per la Ragioneria generale dello Stato - in coerenza con i primi interventi che la Giustizia contabile ha reso in sede consultiva sulle predette regole - nessuna deroga può essere operata, anche qualora emergano situazioni particolari che richiedono l'effettuazione di nuove spese. Le eccezioni possono essere previste soltanto per via normativa.

Di talché, "(q)ualora sopravvengano esigenze nuove di spesa, l'Ente dovrà modificare in riduzione altre spese che aveva previsto di sostenere ovvero reperire nuove entrate, rientrando, ovviamente, nella discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione in concreto della strada da seguire. Peraltro, si tratta di principi che ripercorrono quelli espressi in relazione a fattispecie analoghe nella vigenza della disciplina del Patto di stabilità interno".

In proposito, si rammenta che - con riferimento al previgente vincolo di finanza pubblica ("Pareggio di bilancio semplificato") introdotto dalla "Legge di stabilità 2106", nell'attesa della piena applicazione delle "Disposizioni per l'attuazione del principio del 'Pareggio di bilancio' ai sensi dell'art. 81, comma 6, della Costituzione", così come recate nella Legge n. 243/12 - la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva tra l'altro affermato che "l'attuale normazione non consente esclusioni dal saldo di finanza pubblica di entrate o di spese diverse da quelle previste espressamente dallo stesso Legislatore. Ciò in quanto ogni esclusione e/o correttivo richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri complessivi di finanza pubblica" (Cfr. Pronuncia di orientamento emanata con Deliberazione n. 28 e depositata il 5 ottobre 2016). In tale ottica, la citata Sezione aveva dato corso all'assioma che vuole le norme fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli

artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione), fra cui si annoverano anche quelle dettate dal Legislatore statale per disciplinare gli equilibri di bilancio, di stretta interpretazione. Sicché, le stesse non tollerano soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, "anche se queste ultime potrebbero essere ritenute comprensibili nell'ottica di favorire gli Enti, soprattutto di minore dimensione demografica, che potrebbero versare in condizioni di maggiore difficoltà".

Con riferimento alle "Intese regionali" e ai "Patti di solidarietà nazionali", la Circolare n. 5 specifica che l'Ente "non può chiedere spazi finanziari per investimenti se è in grado di effettuarli nel rispetto del proprio saldo finanziario. Al riguardo, si precisa che, per la determinazione dell'ammontare degli spazi che possono essere richiesti, occorre tenere conto dell'eventuale quota di avanzo vincolato che l'Ente intende utilizzare per spesa corrente o per altri investimenti programmati nel medesimo esercizio".

Ciò sul presupposto che "gli Enti territoriali possono effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo". Quindi, ciascun Ente può far richiesta di spazi finanziari alla condizione che gli stessi siano "aggiuntivi" rispetto a quelli già disponibili nel pieno rispetto del proprio saldo di cui all'art. 9, comma 1, della ... [Legge n. 243/12]".

Ai sensi dell'art. 1, comma 507, della Legge n. 232/16 - comma sostituito dall'art. 1, comma 874, lett. q), della "Legge di Bilancio 2018" - "(l)'Ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei 'Patti di solidarietà' previsti dall'art. 10 della Legge n. 243/12, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'Ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90%" [il previgente comma 507 prevedeva che, nel caso l'Ente non avesse utilizzato (per intero) gli spazi finanziari richiesti, lo stesso non poteva beneficiare di spazi nell'esercizio successivo].

Ciò stante, la RgS ribadisce che tale sanzione "... è a valere per qualsiasi richiesta di spazi finanziari".

Per gli investimenti coperti con operazioni di indebitamento, rileva per il "Pareggio di bilancio" solamente la parte degli impegni esigibili nell'anno in corso, non essendo

compreso (come visto) tra le spese finali il Fpv riveniente dal ricorso all'indebitamento [in siffatta evenienza la spesa per l'opera, in termini di partecipazione al vincolo di finanza pubblica, viene spalmata in più anni (quelli necessari per la realizzazione dell'opera medesima)].

Ebbene, dalla lettura della Nota in commento viene in evidenza che la richiesta di spazi finanziari a valere sulle operazioni di indebitamento può essere effettuata solo per coprire gli impegni esigibili nell'esercizio di riferimento, quand'anche gli stessi siano stati assunti in precedenti esercizi. La richiesta (ovviamente) non può riguardare il "Fondo pluriennale vincolato" rinveniente da indebitamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 508, della Legge n. 232/16, "(q)ualora l'Ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle 'Intese' e dei 'Patti di solidarietà' previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 10, comma 5, della Legge n. 243/12, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto". Ciò significa che la sanzione di cui sopra viene applicata agli Enti Locali beneficiari dei citati spazi finanziari, allorché gli stessi omettano di trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui ridetti spazi "al Sistema monitoraggio opere pubbliche della 'Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche' ('Bdap-Mop'), ai sensi del Dlgs. n. 229/11".

Sul punto, la Circolare n. 5 precisa che "l'applicazione della sanzione di cui al citato comma 508 decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l'invio delle informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche' ('Bdap') del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al Dlgs. n. 229/11".

Vale riportare che la Circolare esplicativa n. 17/2017, con riferimento alle "Intese regionali", specificava che il relativo avviso, predisposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, doveva contenere, fra le informazioni "minime", quelle che seguono:

- "l'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al 'Fondo crediti di dubbia esigibilità', risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente, nonché la quota accantonata (sempre al netto della quota accantonata al 'Fondo crediti di dubbia esigibilità'), destinata, vincolata agli investimenti e la quota libe-

La richiesta di spazi finanziari a valere sulle operazioni di indebitamento può essere effettuata solo per coprire gli impegni esigibili nell'esercizio di riferimento



ra dell'avanzo stesso".

Invece, la Circolare in commento - rispetto al punto di cui sopra - ha espunto la parte sottolineata.

L'art. 43-bis, comma 1, del DI. n. 50/17, per il triennio 2017-2109, assegna spazi finanziari - nell'ambito dei "Patti di solidarietà nazionali" di cui all'art. 10, comma 4, della Legge n. 243/12 - agli Enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al DI. n. 189/16. La finalità della norma è quella di favorire "gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito". L'ammontare degli spazi finanziari concessi ai predetti Enti è pari all'importo degli investimenti da realizzare per la finalità di cui sopra. Gli Enti Locali che effettuano i prefati investimenti provvedono "... alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della Legge n. 232/16" (art. 43-bis, comma 2, del DI. n. 50/17 citato).

La Circolare n. 5 rispetto all'applicazione dell'art. 43-bis del citato DI. n. 50/17 ("Patti di solidarietà - Enti Locali sisma"), effettua le precisazioni che seguono:

- "per 'miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione' si intendono tutti gli interventi

- su immobili e infrastrutture, ivi incluse le nuove costruzioni, ancorché non legati alla ricostruzione post sisma. Di conseguenza, restano esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di automezzi e attrezzature informatiche”;
- “... gli Enti possono utilizzare, nel triennio 2017-2019, l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e/o fare ricorso al debito per gli investimenti sopra richiamati senza alcuna limitazione”;
 - “... non occorre effettuare ex ante alcuna richiesta di spazi finanziari né per l'esercizio 2017, né per gli esercizi 2018 e 2019 ... [, perché gli] ... spazi finanziari concessi saranno pari agli investimenti effettuati”;
 - “l'unico obbligo in capo ai Comuni, ai sensi del comma 2 del citato art. 43-bis, sarà quello di attestare, in sede di certificazione digitale (art. 1, comma 470, della Legge n. 232/16), che l'eventuale differenza negativa tra saldo conseguito e saldo obiettivo deriva dall'applicazione delle citate disposizioni”^{4 e 5}.

⁴ La Circolare “ricorda, inoltre, che, i predetti Enti Locali colpiti dal sisma di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis al DI n. 189/16, possono fare richiesta di spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 43-bis del DI. n. 50/17”.

⁵ Con riferimento alle Autonomie speciale, giova riportare che la Circolare n. 5 precisa:

- al punto “D Monitoraggio”, che “gli obblighi di monitoraggio per gli Enti Locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime Regioni e Province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun Ente Locale nei tempi e con le modalità definiti con Decreti del predetto Ministero, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. In particolare, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello del Monitoraggio semestrale, con riferimento a ciascun periodo, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio, attraverso la compilazione di un apposito modello in formato excel, nei tempi e con le modalità definiti nei decreti di cui sopra ... (L) e informazioni, per ciascun Ente Locale delle autonomie speciali, sono acquisite esclusivamente per esigenze informativo-statistiche”;
- al punto “E Certificazione”, “(g)li obblighi di certificazione per gli Enti Locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime Regioni e Province che, a tal fine, trasmettono, entro il 31 marzo 2019, al Mef-RgS., l'aggiornamento delle informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel Monitoraggio semestrale (‘Monit/18’) per ciascun Ente Locale ... Resta fermo che, per le Autonomie speciali, il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della ‘Legge di bilancio 2017’ degli Enti Locali ricadenti nel proprio territorio è accertato a livello complessivo di comparto. A tal fine, entro il 31 marzo 2019, le Regioni e le Province autonome trasmettono, al Mef-RgS, una nota firmata dal Presidente attestante le risultanze complessive del comparto di propria competenza”;
- al paragrafo “1.1 Intese regionali”, “che, alle Regioni e alle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni contenute nel Dpcm.[21 febbraio 2017, n. 21] si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restando, però, i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli Enti territoriali delle Regioni o della Provincia autonoma nei tempi concordati con le predette Autonomie speciali. Ai fini della comunicazione della chiusura delle richiamate ‘Intese regionali’, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concordato, per ciascun anno: - con la Regione Friuli Venezia Giulia la data del 15 novembre; con la Regione Valle d'Aosta la data del 30 novembre; con la provincia autonoma di Bolzano la data del 15 novembre; con la provincia autonoma di Trento la data del 30 novembre”.

Società partecipate ed Aziende speciali la copertura delle perdite da parte degli Enti Locali



dell'Avv. **Giuseppe Girlando** - *Avvocato, Revisore dei Conti, Esperto di Diritto Commerciale e Consulente di Enti Pubblici in tema di Società partecipate e piani di riequilibrio*

Due recenti e coeve Delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del Piemonte (Delibera n. 3 del 17 gennaio 2018) e della Campania (Delibera n. 11 del 24 gennaio 2018), sono intervenute, rendendo parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03, sulla questione relativa ai vincoli esistenti, in capo ad un Ente Locale, per potere procedere alla copertura delle perdite di esercizio di un Organismo partecipato.

I 2 Pareri riconfermano la consolidata impostazione della Corte dei conti in sede di controllo sui limiti all'ammissibilità del "soccorso finanziario" reso dagli Enti Locali ai propri Enti partecipati e ci consentono di esaminare la questione sotto diversi profili:

- a) la natura e le finalità del "Fondo vincolato" previsto dalla "Legge di stabilità 2014" (Legge n. 147/13) e dal "Tusp" (Dlgs. n. 175/16);
- b) la non obbligatorietà della copertura delle perdite e le condizioni che la consentono;
- c) la difficoltà (quasi assoluta) ad ammettere la copertura delle perdite in ipotesi di stato di liquidazione dell'Organismo partecipato.

La fattispecie esaminata dalla Corte dei conti Piemonte riguarda il caso di un Comune che chiede parere in ordine alla possibilità, nelle more della procedura di liquidazione della propria partecipata - controllata al 100%, in costante perdita ed inserita nel "Piano di revisione straordinaria", redatto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n. 175/16, tra le partecipazioni da dismettere o liquidare - di potere utilizzare i fondi vincolati già costituiti per procedere ad una ricapitalizzazione della partecipata al fine di "non interrompere le attività sociali di rilevante interesse pubblico attualmente svolte (piscina per neonati, attività sportive per bambini e adulti, riabilitazioni fisioterapiche)".

Il Giudice del controllo esprime la propria valutazione negativa all'ipotesizzato "soccorso finanziario" in favore della Società partecipata e ciò a prescindere dall'esistenza di risorse allocate nel "Fondo vincolato". Invero, l'esistenza

del "Fondo vincolato" non determina in alcun modo il venir meno o una modifica dei vincoli posti a carico degli Enti Locali per le operazioni di capitalizzazione, ricapitalizzazione o finanziamento ai propri Organismi partecipati, e dovendosi quindi sempre verificare la sussistenza delle condizioni che consentono ad un Ente Locale di destinare le proprie risorse finanziarie nel rispetto della connotazione di efficacia ed economicità che deve guidare l'agire della P.A..

Il "Fondo vincolato per perdite degli Organismi partecipati"

Il "Fondo vincolato per perdite degli Organismi partecipati" è stato introdotto dall'art.1, commi 550, 551 e 552, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), per tutti gli Organismi partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell'Elenco di cui all'art.1, comma 3, della Legge n. 196/09.

Il citato comma 551 ha previsto che, in presenza di risultato di esercizio negativo, "le Pubbliche Amministrazioni partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito 'Fondo vincolato' un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione".

A seguito dell'entrata in vigore del "Tusp" e dalla conseguente abrogazione di alcuni periodi dei suindicati commi, quanto originariamente previsto anche per le Società dalla "Legge di stabilità 2014" è rimasto a disciplinare esclusivamente la categoria delle Aziende speciali e le Istituzioni partecipate, mentre per le Società partecipate da Enti Locali il dato normativo è stato integralmente riproposto dall'art. 21 del citato "Tusp", che oramai disciplina in modo esaustivo la fattispecie delle Società di capitale. Le somme accantonate nel "Fondo vincolato" rientrano nella piena disponibilità dell'Ente Locale, e quindi a servizio della spesa corrente, soltanto quando l'Ente Locale ripiani la perdita d'esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli Organismi partecipati, *"non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato"* (Corte dei conti Piemonte, Deliberazione n. 3/2018).

La sterilizzazione, da parte di Ente Locale, di una parte di spesa corrente e la contestuale creazione di un *"Fondo vincolato"* non sono infatti in funzione della costituzione di risorse da destinare ad una futura copertura delle perdite della propria partecipata.

La creazione del *"Fondo vincolato"* e la conseguente contrazione degli spazi di spesa ha invece lo scopo precipuo di responsabilizzare la P.A., con vincoli immediatamente cogenti, *"al perseguimento della sana gestione degli Organismi partecipati e risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli Enti Locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli Enti stessi"* (Corte dei conti Liguria, Deliberazione n. 24/2017/Par).

La *"Legge di stabilità 2014"* ed il *"Tusp"* hanno previsto un sistema obbligatorio, per la istituzione del *"Fondo"* a copertura perdite, assolutamente svincolato da qualsivoglia valutazione e motivazione collegata all'attività svolta dalla partecipata ed all'interesse o necessità dell'Ente Locale al mantenimento o meno della partecipazione.

Le decisioni e le scelte della P.A. in merito all'attribuzione delle risorse pubbliche all'Organismo partecipato dovranno essere effettuate e motivate in un diverso momento ed all'esito di un percorso articolato e rigoroso.

La non obbligatorietà della copertura delle perdite degli Organismi partecipati e le condizioni che la consentono

Secondo i Giudici contabili piemontesi, l'utilizzo del *"Fondo vincolato"* per la copertura delle perdite, così come qualsiasi altro intervento di *"soccorso finanziario"* con altri fonti di copertura contabile, in favore dell'Organismo partecipato in perdita, è consentito soltanto quando l'Ente Locale dimostri in maniera specifica *"le ragioni economico-giuridiche dell'operazione ... necessariamente fondate sulla possibilità di assicurare la continuità aziendale finanziariamente sostenibile ... previa adeguata verifica delle criticità che generano perdite ed i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli Amministratori societari, nonché una compiuta*

valutazione circa l'opportunità della conservazione in vita dell'Organismo partecipato, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili".

L'insorgenza di perdite di esercizio della Società o Azienda partecipata impone all'Ente Locale – in aggiunta all'obbligo di istituire il *"Fondo vincolato"* nel proprio bilancio - di procedere sin da subito all'esame e dall'accurato accertamento delle cause che hanno determinato il risultato negativo. Soltanto all'esito di siffatta verifica potrà procedersi alla ricapitalizzazione della partecipata in perdita.

Soccorrono in tal senso, in primo luogo, i principi generali dell'agire della Pubblica Amministrazione che deve essere improntata al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità (art. 1, Legge n. 241/90), richiamati peraltro dall'art. 1, comma 553, della Legge n. 147/13, che richiede di perseguire *"la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza"*, oltre quelli comunitari in tema di concorrenza.

L'art. 21, comma 5, del *"Tusp"* prevede che è fatto divieto per l'Ente proprietario - ad eccezione della ipotesi di copertura delle perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale - procedere alla sottoscrizione di aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, rilasciare garanzie in favore delle proprie Società partecipate, ad esclusione di quelle quotate, che abbiano registrato per 3 esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite infrannuali.

Il *"soccorso finanziario"* per le Società in costante perdita è escluso come principio di ordine generale ma è ammesso in via straordinaria ed in presenza di fattispecie espressamente individuate dal secondo e terzo periodo del citato art. 21, comma 5:

- a) trasferimenti straordinari a fronte di contratti di concessioni o contratti di servizio, programmi per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse o realizzazione investimenti sulla base di Piano di risanamento approvato e comunicato alla Corte dei conti;
- b) al fine di salvaguardare la continuità di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

E ciò a conferma *"di un principio generale secondo cui, in un'ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le Amministrazioni locali, considerato l'uso delle risorse*

della collettività, l'ammissibilità di interventi a sostegno di Organismi partecipati mediante erogazione o comunque dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari" (Corte dei conti Piemonte, Deliberazione n. 3/2018)

La Corte territoriale, in quanto non oggetto del chiesto parere, non entra nel merito della diversa ma connessa questione del "soccorso finanziario" in ipotesi in cui le perdite di bilancio non raggiungano i 3 esercizi consecutivi.

E' però interessante rilevare come nel corso della motivazione la Corte segnali che, in via di principio generale, "non sussiste a carico del Comune socio (anche se unico) alcun obbligo di 'soccorso finanziario', in quale al contrario, deve essere sempre supportato da interesse pubblico puntuale e concreto", ed individui, tra le varie norme a supporto della propria ricostruzione, l'art. 5, comma 1, del "Tusp", che attiene agli obblighi di motivazione analitica che devono supportare la Delibera di costituzione della Società pubblica.

Dispone detto articolo che "l'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica .. o l'acquisto di partecipazioni pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Gli obblighi di motivazione precisati nel citato art. 5, comma 1, del "Tusp", non soltanto necessariamente supportano la fase anteriore alla costituzione del soggetto partecipato, ma con i dovuti aggiustamenti, dovranno continuare a rappresentare il paradigma su cui rapportarsi in tutte le ipotesi in cui, a causa di significativa crisi economica e finanziaria, si richieda o si renda necessario il "soccorso finanziario" da parte del socio Ente pubblico.

La difficoltà (quasi assoluta) ad ammettere la copertura delle perdite in ipotesi di stato di liquidazione dell'Organismo partecipato

Il parere richiesto alla Corte dei conti della Campania, e reso con la Deliberazione n. 11/2008, riguarda il caso di Azienda speciale in liquidazione con perdite maturate sia prima che in costanza di liquidazione e se debba intendersi obbligatorio il loro ripiano secondo la procedura della copertura dei debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. b), del

Tuel.

Afferma la Corte che:

- a) la procedura di copertura del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. b), del Tuel, "non consente e non prevede una indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordina la possibilità a una serie di presupposti" e, pertanto, può avvenire nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi.
- b) in linea di principio, deve essere rilevata la mancanza di un espresso obbligo legale e indiscriminato di copertura del disavanzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni in favore di Organismi comunque deputati alla svolgimento di attività di interesse generale;
- c) i trasferimenti agli Organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corresponsività della prestazione a fronte dell'erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un programma di investimento.

Quindi, per la Corte campana, in ipotesi di Società in liquidazione mancando "in nuce" il perseguimento delle finalità istituzionali a cui era precipuamente deputata l'attività della partecipata, è assai difficile ipotizzare un obbligo al ripiano delle perdite.

Il "soccorso finanziario" in ipotesi di Azienda o Società in liquidazione può avvenire soltanto nella ipotesi in cui l'Ente socio sia obbligato al pagamento dei debiti della partecipata in ragione di vincoli contrattuali che facciano derivare una responsabilità diretta nei confronti dei terzi creditori ovvero che in ragione della clausole dello Statuto dell'Azienda speciale (situazione non riscontrabile per la ipotesi di partecipata Società di capitali) lo stesso Ente sia tenuto al ripiano delle perdite.

Del resto, come afferma la Corte dei conti Piemonte con la Deliberazione n. 3/2018, è "arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale scelta di un Ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l'onere dei debiti di una Società in liquidazione, la quale per definizione, non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica".

Ed in effetti, per come riaffermato dalla stessa Corte, nell'esperienza di controllo delle Sezioni regionali di controllo, la legittimità di un'operazione di tale natura è stata riscontrata solo con riferimento a poche situazioni concrete: la necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali o nel caso di pregresso rilascio di garanzie dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della Società.

Personale Enti Locali

il quadro dei limiti e dei vincoli assunzionali per l'anno 2018



del Dott. Alessio Tavanti - *Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche*

Gli Enti Locali sono assoggettati, da oltre un decennio, al rispetto di particolari condizioni, limiti e vincoli in materia di spese per il personale e *turn-over*. Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto a più riprese in tale ambito contribuendo ancor più a generare un livello di stratificazione e complessità normativa della materia.

Il presente contributo rappresenta uno strumento di ricognizione sulla disciplina delle assunzioni per l'anno 2018, alla luce del quadro normativo vigente, recentemente integrato dalle previsioni della Legge n. 205/17 (*"Legge di bilancio 2018"*).

Attualmente, gli Enti Locali, al fine di effettuare nuove assunzioni, devono innanzitutto verificare il rispetto dei seguenti condizioni:

- rispetto del vincolo di *"Pareggio di bilancio"*;
- trasmissione entro il 31 marzo dell'attestazione del rispetto del *"Pareggio di bilancio"* nell'anno precedente. In corso d'anno inoltre occorre attestare il rispetto dei nuovi saldi al momento in cui si approva il fabbisogno annuale e triennale del personale;
- rispetto dei termini di approvazione del bilancio, del conto consuntivo, del bilancio consolidato e invio dei suddetti atti alla *"Banca-dati Pubbliche Amministrazioni"* (*"Bdap"*) nel rispetto del termine di 30 giorni dalla loro approvazione (art. 9, comma 1-*quinquies*, Dl. n. 113/16). La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti;
- approvazione del *"Piano triennale dei fabbisogni di personale"* (art. 6 del Dlgs. n. 165/01);
- ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/01);
- approvazione del *"Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità"* (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06);
- rispetto degli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita Piattaforma informatica (l'art. 9, del Dl. n. 185/08, stabilisce la sanzione del

blocco delle assunzioni per gli Enti non in regola);

- (per gli Enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti)
- rispetto, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/06, introdotto dall'art. 3 del Dl. n. 90/14).
- (per gli Enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, Unioni di comuni e Comunità montane)
- rispetto del contenimento delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nel limite del corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06).

Si fa presente che l'approvazione del Piano delle performance non rappresenta una condizione obbligatoria ai fini di procedere alle assunzioni da parte degli Enti Locali, in quanto determina la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti solo con riferimento alle amministrazioni statali (art. 10, Dlgs. n. 150/09).

Nel rispetto di tali condizioni preliminari, per l'anno 2018, le ordinarie capacità assunzionali consentite dal Legislatore agli Enti Locali trovano applicazione come segue.

L'art. 22, del Dl. n. 50/17, che ha modificato il comma 228, della Legge n. 208/15, ha incrementato le capacità assunzionali a tempo indeterminato degli Enti Locali.

Gli Enti Locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti, possono effettuare nel 2018 assunzioni a tempo indeterminato:

- nel limite del 75% della spesa sostenuta per i cessati nel 2017, ove il rapporto dipendenti e popolazione sia inferiore a quello previsto per gli Enti dissestati definito dal Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017 per il triennio 2017/2019;
- nel limite del 90% della spesa sostenuta per i cessati nel 2017 se, oltre al rapporto dipendenti/popolazione

sopra indicato, l'Ente abbia rispettato il "Pareggio di bilancio", lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate;

- nel limite del 25% della spesa sostenuta per i cessati nel 2017, ove l'Ente non rispetti il rapporto dipendenti/ popolazione definito dal Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017 per il triennio 2017/2019 per gli Enti dissestati e/o strutturalmente deficitari.

Per gli Enti con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti¹, nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sulla

spesa corrente sia pari o inferiore al 24%, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Dall'anno 2019 tornerà a produrre effetti l'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, e il Comune potrà assumere nel limite del 100% della spesa sostenuta per i cessati nell'anno precedente. Ovviamente, le condizioni sono il rispetto delle regole di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale.

Schede di sintesi

Capacità assunzionali a tempo indeterminato personale non dirigenziale anno 2018

<ul style="list-style-type: none"> • in regola con le norme di finanza pubblica • in regola con le norme di contenimento della spesa di personale (commi 557 e ss., Legge n. 296/06) 	
Rapporto dipendenti popolazione nell'anno 2017 inferiore a quello stabilito dal Dm. 10 aprile 2017	Rapporto dipendenti popolazione anno 2017 superiore a quello stabilito dal Dm. 10 aprile 2017
Rispetto, nel 2017, del saldo di cui all'art. 1, comma 466, Legge n. 232/16, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali	Rispetto, nel 2017, del saldo di cui all'art. 1, comma 466, Legge n. 232/16, con spazi finanziari inutilizzati pari o superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali
Assunzioni nei limiti del 90% dei cessati nell'anno 2017 ³	Assunzioni nei limiti del 75% dei cessati nell'anno 2017 ⁴

¹ La Legge n. 205/17, introducendo una modifica all'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15, ha esteso l'ambito di applicazione dello sblocco totale del turn-over per i Comuni fino a 5.000 abitanti (in precedenza previsto fino a 3.000 abitanti).

² Per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 479, lett. d), Legge n. 232/16, come modificato dall'art. 22, comma 3, Dl. n. 50/17, dell'art. 1, comma 228, periodo secondo, Legge n. 208/15, come modificato dall'art. 22, comma 2, Dl. n. 50/17, e dell'art. 1, comma 228, periodo primo, Legge n. 208/15. La norma, introducendo una modifica all'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15, estende l'ambito di applicazione dello sblocco totale del turn-over per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in precedenza previsto fino a 3.000 abitanti) che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

³ Per effetto dell'art. 1, comma 479, lett. d), Legge n. 232/16, come modificato dall'art. 22, comma 3, Dl. n. 50/17.

⁴ Per effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 479, lett. d), Legge n. 232/16, come modificato dall'art. 22, comma 3, Dl. n. 50/17, dell'art. 1, comma 228, secondo periodo, Legge n. 208/15, come modificato dall'art. 22, comma 2, Dl. n. 50/17.

Capacità assunzionali per personale non dirigenziale anno 2018

Enti Locali con popolazione superiore ai 1.000 fino ai 5.000 abitanti		
<ul style="list-style-type: none"> in regola con le norme di finanza pubblica in regola con le norme di contenimento della spesa di personale 		
Rapporto dipendenti popolazione anno 2017 inferiore a quello stabilito dal Dm. 10 aprile 2017		Rapporto dipendenti popolazione anno 2017 superiore a quello stabilito dal Dm. 10 aprile 2017
Spesa per il personale dell'anno 2017 inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio	Spesa per il personale dell'anno 2017 superiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio	Assunzioni nei limiti del 25% dei cessati nell'anno 2017
Assunzioni nei limiti del 100% dei cessati nell'anno 2017	Assunzioni nei limiti del 75% dei cessati nell'anno 2017	

Enti con popolazione inferiore ai 1.000 (art. 1, comma 562, Legge n. 296/06)

Condizioni
<ul style="list-style-type: none"> rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale anno 2008
Nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente

L'art. 3, comma 5 del Dl. n. 90/14 ha, altresì, previsto che "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile".

In merito a tale disposizione, come chiarito dalla Corte dei conti Sezione autonomie, con la Deliberazione n. 27/14, "il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse 'destinate alle assunzioni'. Sulla base di tale interpretazione, la Corte dei conti ha precisato che è possibile ipotizzare che "dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5. In tal modo, acquisisce anche maggior significato il richiamo al comma 557 che, come ricordato, richiede il contenimento della spesa complessiva del personale, poiché la somma delle valutazioni passate e future potrebbe condurre ad aumentare la

spesa nel suo complesso. Ne deriva l'obbligo di riferire la spesa complessiva alla spesa media sostenuta nel triennio precedente.

Utilizzo dei resti

Appare utile ricordare che alle capacità assunzionali dell'anno devono essere aggiunte le quote non utilizzate del triennio precedente, e pertanto:

- nel 2018 a quelle del triennio 2015/2017;
- nel 2019 a quelle del triennio 2016/2018;
- nel 2020 a quelle del triennio 2017/2019.

Il triennio di riferimento delle quote non utilizzate infatti ha un andamento dinamico e non fisso, con scorrimento anno dopo anno.

Per quanto riguarda le capacità assunzionali del triennio precedente è necessario ricordare i seguenti limiti:

- anno 2015, 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 o 100% per gli Enti che nel 2014 avevano un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
- anno 2016: 25% o 100% dei risparmi delle cessazioni del 2015, per gli Enti che nel 2015 avevano un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

- anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2016 o 75% per i Comuni che nel 2016 avevano un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti disestati (Dm. 10 aprile 2017).

Si fa presente che la Legge n. 205/17 (*"Legge di bilancio 2018"*), al comma 1148, ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità per i Comuni di utilizzare i resti relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, nei limiti delle rispettive capacità assunzionali (modifica all'art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 192/14).

A tal fine si ricordano le percentuali per i seguenti anni:

- anno 2013: 40% del costo del personale cessato l'anno precedente, con riduzione al 50% dell'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale, di Istruzione pubblica e del Settore sociale (ex art. 76, comma 7 D.L. n. 112/08);
- anno 2014: 60% del costo del personale cessato l'anno precedente; la percentuale sale all'80% per gli Enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (art. 3, comma 5-*quater*, D.L. n. 90/14, convertito in Legge n. 114/14).

"Categorie protette"

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 90/14, tali limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle *"Categorie protette"* ai fini della copertura della quota d'obbligo.

Disposizioni specifiche per la Polizia locale

Con la Legge n. 48/17, di conversione del D.L. n. 14/17, sono state ampliate le capacità assunzionali dei Comuni per il servizio di Polizia locale.

Nell'anno 2018 è possibile assumere al Servizio di *"Polizia locale"* a tempo indeterminato utilizzando fino al 100% della spesa sostenuta per le cessazioni intervenute nel 2017 per gli addetti a tale Servizio. Questa capacità assunzionale è subordinata al rispetto del *"Pareggio di bilancio"* e del limite della così detta *"spesa storica"* ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06.

L'Ente dovrà comunque tenere distinte le spese sostenute per le cessazioni 2017 tra il personale addetto all'Area della vigilanza e il resto delle Direzioni, dovendo quindi calcolare 2 limiti distinti: uno per i dipendenti assegnati al Corpo di Polizia locale, alimentato esclusivamente dalle cessazioni di personale appartenente a tale servizio, e uno per tutto il restante personale, alimentato dalla generalità delle cessazioni.

L'art. 22, comma 3-*bis*, D.L. n. 50/17 ha inoltre previsto che,

dal 2017, le spese del personale di Polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'art. 168 del Tuel, in materia di Sicurezza e di Polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'Ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di Contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Personale scolastico: piano straordinario assunzioni

Il D.L. n. 113/2016, convertito con Legge n. 160/16, ha previsto un piano straordinario di assunzioni per il personale insegnante ed educativo delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo e ridurre il precariato attraverso la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in detti servizi.

Come noto l'art. 1, commi da 228-*bis* a 228-*quinquies*, Legge n. 208/15, introdotti dal D.L. n. 113/16, hanno previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018 un piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo (la facoltà è consentita per gli anni 2016, 2017 e 2018, e quindi nel triennio scolastico 2016/2019)

Le assunzioni avvengono nei limiti delle disponibilità dei posti di dotazione organica dei relativi profili professionali e devono rispettare:

- gli equilibri di bilancio, e quindi gli obiettivi di saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali;
- le norme generali di contenimento della spesa di personale;
- la disponibilità dei posti previsti nella dotazione organica;
- il limite della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno scolastico 2015/2016.

I commi 228-*ter* e 228-*quater* prevedono diverse modalità di attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale scolastico ed educativo:

- assunzione di personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 101/13, dell'art 1, comma 558, della Legge n. 296/06,

e dell'art. 3, comma 90, della Legge n. 244/07, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Per la presene tipologia di assunzioni a tempo indeterminato, ove le Amministrazioni possano sostenere a regime la relativa spesa sostenuta per il personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, è consentita una riduzione stabile delle corrispondenti risorse per un ammontare massimo riferito al valore medio del triennio 2013/2015;

- stabilizzazione attraverso procedure selettive riservate al personale insegnante ed educativo che alla data di entrata in vigore del Dl. n. 113/16 (25 giugno 2016) hanno maturato 3 anni di servizio, anche non continuativi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze dell'amministrazione che indice la procedura di reclutamento (comma 228-ter). Detta procedura è consentita nella misura massima del 50% del piano straordinario delle assunzioni del personale scolastico ed educativo, e al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al punto precedente;
- ulteriore facoltà per gli Enti Locali prevista dal comma 228-*quater*: possibilità di esperire entro il 31 dicembre 2019 procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze maturate all'interno degli stessi enti che gestiscono servizi per l'infanzia. In particolare gli Enti possono prevedere, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai fini della stabilizzazione.

Il Piano straordinario di assunzioni di personale educativo e scolastico del triennio 2016-2018 si realizza anche da parte degli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015.

Vincoli e limiti in materia di assunzioni a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, le assunzioni a tempo determinato e, più in generale, con contratti flessibili, possono essere effettuate nel tetto del 50% della spesa sostenuta a questo titolo nel 2009.

Dal 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, di Istruzione pub-

blica e del Settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile restano fuori dal suddetto limite le assunzioni concernenti lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Il suddetto limite sale al 100% della spesa relativa all'anno 2009 per i Comuni che rispettano i vincoli in materia di spesa di personale.

Le assunzioni di Dirigenti e/o Responsabili e/o elevate professionalità effettuate ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel, sono fuori da tale limite di spesa.

Inoltre, il citato art. 22, comma 1, del Dl. n. 50/17, ha previsto un ampliamento delle capacità assunzionali dei lavoratori stagionali.

E' stata prevista la possibilità di derogare al tetto di spesa per le assunzioni flessibili nel caso in cui i relativi oneri siano interamente finanziati da soggetti privati nell'ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione, ai sensi dell'art. 43, della Legge n. 449/1997, e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

Inoltre, per garantire il "*Servizio sociale professionale*" come "*funzione fondamentale*" dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i Servizi sociali per il contrasto alla povertà, è previsto che gli Ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di Assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del "*Fondo Povertà*" attribuita agli Ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento degli interventi e dei Servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del "*Pareggio di bilancio*", in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui al suddetta art. 9, comma 28, del citato Dl. n. 78/10, e all'art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296/06 (comma 200).

Stabilizzazioni

L'art. 20 del Dlgs. n. 75/17 introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle "*pro-*

fessionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni". Le nuove disposizioni produrranno i propri effetti solamente per il triennio 2018-2020 e si aggiungono a quelle già previste dall'art. 4, del DL n. 101/13, e dall'art. 35, comma 3-bis, del Dlgs. n. 165/01. La norma prevede 2 distinte modalità, una *tantum*, per il transito nei ruoli dei Comuni dell'attuale personale precario non dirigenziale:

- la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti (art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 75/17);
- la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile (successivo comma 2).

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai Comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Procedure dirette

a. L'art. 20, comma 1, consente l'assunzione diretta, senza concorso, del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso contemporaneamente delle seguenti 3 condizioni:

b. essere in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015⁵, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione. Il Legislatore in questo caso si è limitato ad introdurre una semplice data di inizio. Come chiarito dalla Circolare n. 3/17 della Funzione pubblica, perché si possa avviare correttamente la procedura di stabilizzazione è sufficiente che il dipendente risulti in servizio, "anche per un solo giorno", successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15. Nell'ipotesi in cui vi siano più dipendenti in possesso del requisito in commento è prevista la priorità di accesso a favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto di riforma, ovvero al 22 giugno 2017. Secondo la Circolare n. 3/2017 della Funzione pubblica, "tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'Amministrazione per definire l'ordine di

assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017";

- c. essere stato assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, "intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza" (Circolare n. 3/17), attingendo ad una graduatoria (non rileva se a tempo determinato o indeterminato, come precisato dalla citata Circolare), mediante procedure concorsuali, anche espletate presso P.A. diverse da quella che procede alla stabilizzazioni. Secondo la Circolare n. 3/17, nell'ambito delle "procedure concorsuali" sono ricompresi i procedimenti selettivi ordinari, per esami e/o titoli, ovvero anche previsti in una normativa di legge;⁶
- d. aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa Amministrazione che procede all'assunzione, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. Secondo la Funzione pubblica, "gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'Amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'Amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione". Risulta fugato, in senso negativo, il dubbio relativo alla possibilità di procedere alla stabilizzazione di un dipendente che abbia prestato servizio in diverse categorie di inquadramento e che abbia superato una selezione pubblica per l'attività che si intende stabilizzare.

Procedure concorsuali riservate

L'art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, consente alle Amministrazioni, limitatamente al solo triennio 2018-2020, di indire concorsi riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, a personale non inquadrato in qualifica dirigenziale ed in possesso di precisi requisiti.

Le procedure concorsuali riservate riguardano esclusivamente il personale che:

⁵ Data di entrata in vigore della Legge n. 124/15

⁶ La Circolare, per i riferimenti normativi, rinvia a quelli riportati, a titolo meramente esemplificativo, nella nota 1 a pag. 3, ossia "Art. 1, commi 519, 529, 558 e 560, della Legge n. 296/06; art. 3, comma 90, della Legge n. 244/07, nonché art. 4 del DL n. 101/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/13. Con riferimento alla valorizzazione della professionalità acquisita mediante esperienze lavorative, si ricorda l'art. 1, comma 401, della Legge n. 228/12, che ha inserito il comma 3-bis all'art. 35 del Dlgs. n. 165/01, nonché l'art. 1, comma 227, della Legge n. 208/15".

- risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile alla data del 28 agosto 2015 presso la stessa Amministrazione che bandisce il concorso;
- al 31 dicembre 2017 abbia maturato almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione nel corso degli ultimi 8 anni. Analogamente a quanto espresso in merito al requisito di cui alla lett. c), comma 1, art. 20, secondo la Funzione pubblica *"in tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività"*.

Secondo la Funzione pubblica, *"la previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%. Le risorse dell'art. 9, comma 28, del Dl. 78/10 sono invece per intero destinabili alle finalità dell'art. 20, commi 1 e 2, Dlgs. n. 75/17"*. Per esplicita previsione normativa (art. 20, comma 9), sono esclusi dalla possibilità di stabilizzazione i lavoratori che hanno svolto le proprie attività presso le Pubbliche Amministrazioni mediante contratto di somministrazione. Il dubbio che è sorto, appena entrata in vigore la norma sulle stabilizzazioni, è se nella definizione di *"lavoro flessibile"* possono essere ricomprese o meno le collaborazioni coordinate e continuative. Secondo la Circolare n. 3/2017, *"l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al reclutamento speciale di cui all'art. 35, comma 3-bis, lett. a), del Dlgs. n. 165/01 (nonché a quella di cui all'art. 20, comma 1), consente di ricomprendere nel reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative"*.

La lettura fornita dalla Funzione pubblica appare condivisibile. L'art. 20 del Dlgs. n. 75/17 non si discosta da tutto quel corpus normativo che ha sempre ricompreso le co.co.co tra le forme di lavoro flessibile utilizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni. Il comma 5 del citato art. 20 dispone che, *"fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle Amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, e s.m., per le professionalità inte-*

”

Tra le tipologie di lavoro flessibile che possono essere stabilizzate mediante concorso riservato, possono rientrare anche le collaborazioni coordinate e continuative

ressate dalle predette procedure".

Il Dl. n. 78/10, all'art. 9, comma 28, annovera, tra le forme flessibili di lavoro: i contratti a tempo determinato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio. Anche i commi 3 e 5 richiamano la disciplina della spesa del lavoro flessibile nelle Amministrazioni introdotta dalla *"Legge di stabilità 2010"*. La lettura coordinata dei commi 3, 5 ed 8, dell'art. 20, del Dlgs. n. 75/17, ci porta a concludere che, tra le tipologie di lavoro flessibile che possono essere stabilizzate mediante concorso riservato, possono rientrare anche le collaborazioni coordinate e continuative. Appare opportuno ricordare che il comma 9, dell'art. 20, esclude da tale facoltà solo ed esclusivamente i lavoratori con contratto di somministrazione.

Ai sensi del comma 7, dell'art. 20, *"non rileva il servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 165/01 o degli Organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del Dlgs. n. 267/00"*. Sono pertanto esclusi, sia i rapporti di diretta collaborazione con gli Organi elettivi, che quelli finalizzati alla copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici (di qualifiche dirigenziali o meno o di alta specializzazione) ex art. 110 del Tuel. Infatti, tali rapporti di lavoro non possono essere in alcun modo collegati al fenomeno del precariato nel *"Pubblico Impiego"*, dato che gli stessi sono ontologicamente a tempo determinato.

Secondo la Funzione pubblica, *"alle procedure del predetto art. 20, da svolgersi nel triennio 2018-2020, possono partecipare, purché in possesso dei prescritti requisiti, anche coloro che hanno già partecipato ad altre analoghe procedure, tra cui anche quelle previste dalle disposizioni*

*richiamate alla nota n. 1*⁷.

Il comma 8 dello stesso art. 20 consente di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile in atto con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione, fino alla loro conclusione, sempre comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art. 9, comma 28, del Dl n. 78/10 citato. Occorre precisare che si tratta di una possibilità e non di un obbligo. E' possibile prorogare tali contratti anche oltre il tetto massimo di 36 mesi stabilito per la durata delle assunzioni flessibili. Tuttavia, *“poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del Dlgs. n. 81/15, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell'art. 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato”*⁸. Sempre secondo la Funzione pubblica, al fine di garantire la continuità dei servizi, tali rapporti possono essere prorogati anche prima di iniziare le suddette procedure.

Dato che le norme dettate dall'art. 20 del Dlgs. n. 75/17 sono volte a riassorbire l'alto numero di lavoratori precari presenti nelle Pubbliche Amministrazioni, la Funzione pubblica ritiene che le procedure di cui all'art. 30, del Dlgs. n. 165/01 (la c.d. *“mobilità volontaria”*), non debbano essere esperite. In altri termini, si considera prevalente l'interesse al superamento del fenomeno del precariato rispetto ad una migliore distribuzione del personale già all'interno del perimetro degli Enti pubblici. *“Rimane invece prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 34-bis del Dlgs. n. 165/01”*.

Il comma 13 introduce alcune disposizioni a favore del personale che è stato impiegato, con forme di lavoro flessibile, in Enti interessati da fenomeni di *“riordino, soppressione o trasformazione”*: in tali casi, deve essere considerato *“anche il periodo maturato presso l'Amministrazione di provenienza”*. La norma chiarisce ogni dubbio in merito alla possibilità o meno, per tale tipo di personale, di sommare i periodi di servizio prestati presso enti diversi.

Sul punto, la *“Legge di bilancio 2018”*, al comma 881 ha esteso l'ambito applicativo delle stabilizzazioni, ricono-

scendo i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lett. a) e c), del Dlgs. n. 75/17 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, tramite riserva di posti per titolari di rapporti di lavoro flessibile, ai fini del superamento del precariato, nei casi di Comuni che gestiscono servizi in forma associata.

In particolare, il requisito dell'essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 con contratti a tempo determinato presso l'Amministrazione che procede all'assunzione viene esteso, in caso di Amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche a chi è in servizio presso le Amministrazioni con servizi associati. La medesima regola vale anche con riferimento al requisito della maturazione di almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

La *“Legge di bilancio 2018”*, per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, ha previsto la possibilità di proseguire nell'applicazione delle disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di Regioni e Comuni, di cui all'art. 4, comma 6-*quater*, del Dl. n. 101/13, con la possibilità, nei limiti di spesa e dei vincoli assunzionali vigenti, di poter assumere a tempo indeterminato, a domanda, il personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle selezioni comunque effettuate e concluse ex art.1, comma 560, della Legge n. 296/06 (comma 812).

Stabilizzazione Lsu

L'art. 20, comma 14, del Dlgs. n. 75/17 stabilisce che, per il triennio 2018-2020, si applicano ancora le norme previste a favore delle assunzioni dei *“lavoratori socialmente utili”*⁹. Per facilitare le assunzioni di questo tipo di personale è ampliato il monte delle risorse economiche utilizzabili, in quanto *“è possibile ricorrere, oltre ai finanziamenti statali e regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all'utilizzo della ‘spesa storica’, ove sostenibile a regime, di cui all'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017”*¹⁰. Inoltre, la Funzione pubblica chiarisce che è possibile *“neutralizzare, ai fini delle*

⁷ Vedi nota 7.

⁸ Circolare n. 3/2017, pag. 8.

⁹ Si tratta dei commi 209, 211 e 212, della Legge n. 147/13.

¹⁰ Circolare n. 3/2017, pag. 9.

disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06, relative al calcolo della propria spesa di personale, l'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle Regioni¹¹. Infine, anche in questi casi è consentita la proroga dei contratti di "lavoratori socialmente utili" fino alla stabilizzazione.

A tal fine, il comma 223 della "Legge di bilancio 2018" ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2018, nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Capacità assunzionali in deroga ai fini delle stabilizzazioni

Al fine di attuare le suddette procedure di stabilizzazione, in deroga alle ordinarie capacità assunzionali, i commi 3 e 4 del più volte citato art. 20 del Dlgs. n. 74/17 prevedono specifiche previsioni.

Infatti, il comma 3 dell'art. 20 consente, nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale, per il triennio 2018-2020, per attivare le suddette procedure, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le Amministrazioni:

- siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'Organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1,
- prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28.

Il successivo comma 4 consente alle Regioni a Statuto speciale, nonché gli Enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, di elevare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato sopra indicati, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con Legge regionale dalle medesime Regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento

dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli Organi di controllo interno.

Inoltre, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06, gli Enti territoriali delle Regioni a Statuto speciale, calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle Regioni.

I predetti Enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi Enti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 259 del Tuel (Enti in dissesto che hanno attivato la "procedura di riequilibrio" di bilancio), la possibilità di dette proroghe resta subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi del comma 10 del citato art. 259.

Progressioni economiche orizzontali

A partire dal 2015 è nuovamente consentito agli Enti Locali di effettuare le progressioni economiche orizzontali, rimaste "precluse" nel periodo precedente decorrente dall'entrata in vigore del Dl. n.78/10.

Tale possibilità è attuabile tenendo conto dei limiti relativi alle spese del personale e alla disponibilità di risorse parte stabile del "Fondo". Queste risorse possono infatti essere utilizzate, tra l'altro, per "costituire il 'Fondo' per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del Ccnl. 31 marzo 1999; l'ammontare di tale 'Fondo' è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di Contrattazione integrativa decentrata; in tale 'Fondo' restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio".

Progressioni di carriera (o verticali)

Il Dlgs. n. 75/17, all'art. 22, comma 15, ha previsto, al fine di valorizzare le professionalità interne, la possibilità di attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, procedure selettive riservate per progressioni verticali (passaggio da una Categoria a quella superiore), fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure non può esse-

¹¹ Circolare n. 3/2017, pag. 9.

re superiore al 20% di quelli previsti come nuove assunzioni consentite per la relativa Categoria.

L'attivazione della suddetta procedura determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile ai fini delle progressioni tra le

aree di cui all'art. 52, del Dlgs. n. 165/01; disposizione che consente di effettuare progressioni verticali tramite concorso pubblico, con la possibilità di riservare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, fino al 50% di quelli messi a concorso.

QUESITI

Verifiche inadempimenti ex art. 48-bis Dpr. n. 602/73 le Società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute a farle?



del Dott. Nicola Tonveronachi - *Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista*

IL QUESITO:

“Siamo una Società a prevalente partecipazione pubblica. Vorremmo sapere se anche noi siamo tenuti ad applicare la norma di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 che prevede che, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a Euro 5.000, debba essere verificato se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento”.

SÌ NO

In merito al quesito posto, ricordiamo innanzitutto che l’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/73, ha disposto che *“le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, e alle Società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a Euro 5.000¹, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.*

Sebbene la norma parli di *“Società a prevalente partecipazione pubblica”*, il Dm. 18 gennaio 2018, n. 40 (del

suddetto articolo attuativo) ha previsto che, in una prima fase, tale adempimento fosse limitato sole Società a totale partecipazione pubblica.

L’art. 6 del Dpr. citato ha demandato ad un successivo Decreto Mef il compito di regolamentare l’introduzione del medesimo adempimento anche per le Società a prevalente partecipazione pubblica.

Atteso che tale Decreto non è mai stato emanato e che non c’è pertanto un Regolamento vigente che disciplini questa fattispecie, si ritiene che - ad oggi - le uniche Società tenute a mettere in campo le verifiche di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 Euro, siano quelle a totale partecipazione pubblica.

¹ La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 1, comma 988) che l’importo-soglia di 10.000 Euro è stato ridotto ad Euro 5.000 a decorrere dal 1° marzo 2018.

Bilancio Enti Locali

dove rilevare una somma incassata come “*escussione fideiussione*” a seguito di mancato pagamento di canoni concessori ?



del Dott. Giuseppe Vanni - *Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali*
del Dott. Francesco Vegni - *Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista*

IL QUESITO:

“Il ns. Comune deve incassare una somma da una Banca come ‘escussione fideiussione’. A monte il contratto con il debitore principale ha come causa la gestione di uno stabilimento balneare (a fronte pagamento canoni). In quale Capitolo possiamo incassare detta somma ?”

Per escutere la fideiussione il Comune dovrà farne richiesta alla Banca e avere la possibilità di dimostrare di non aver incassato il canone concessorio (anche nel caso di fideiussione “*a prima richiesta*”), per cui esisterà certamente un carteggio in proposito (richiesta pagamento, sollecito, ecc.).

Ciò premesso, l’incasso della fideiussione dovrà essere imputato ad un capitolo riferito ai “*canoni concessori*” (Titolo III). Se l’importo incassato fosse superiore all’ammontare dei canoni, a seguito di addebitato di ulteriori spese rispetto ai canoni stessi, dette maggiori spese possono essere imputate in un capitolo diverso (anche in un generico capitolo “*proventi diversi*”, sempre del Titolo III).

La fattura di vendita dovrà essere emessa solo se il ser-

vizio è considerato rilevante Iva da parte del Comune - aspetto molto importante, da verificare ed approfondire se del caso - ed in tal caso dovrà essere intestata al gestore dello stabilimento balneare, mentre alla Banca dovrà essere rilasciata una semplice ricevuta di avvenuto pagamento.

Qualora invece la concessione dello stabilimento balneare non rientri tra i servizi Iva del Comune, dovrà essere emessa al gestore una mera nota di addebito fuori campo Iva ex art. 4, comma 5, Dpr. n. 633/72 (mancanza requisito soggettivo Iva in capo al Comune), mentre alla Banca dovrà comunque essere rilasciata una semplice ricevuta di avvenuto pagamento.

LA GIURISPRUDENZA

Revisori dei conti nessuna colpa per le frodi del Dirigente

Nella Sentenza n. 44 del 5 febbraio 2018 della Corte dei conti, Prima Sezione centrale di Appello, la questione controversa in esame riguarda la condotta fraudolenta tenuta per diversi anni da un Direttore amministrativo, successivamente nominato Direttore generale dell'Ente (un Ente pubblico non economico), il quale aveva sottratto ad esso ingenti risorse.

La Sezione assolve da colpa grave i Revisori dei conti. Infatti, secondo la Sezione, durante tali anni, al Direttore è stato consentito, da parte degli altri titolari degli Organi di amministrazione attiva dell'Ente, di gestire l'Ente in questione in piena autonomia. Il Direttore ha potuto usufruire anche della tacita acquiescenza di personale interno all'Ente, come la propria Segretaria che provvedeva a compilare, materialmente, i falsi mandati di pagamento in questione ovvero a ritirare dalle casse dell'Ente somme in contanti che venivano consegnate al Direttore. Perciò, come è chiaro, nell'esercizio della sua attività criminosa, quest'ultimo ha potuto usufruire della totale inerzia dell'apparato amministrativo dell'Ente, circostanza che rendeva, già di per sé, difficile una scoperta degli illeciti in questione da parte dei componenti di un Organo di controllo che non erano in un rapporto costante e continuativo con la gestione dell'Ente.

Ulteriori circostanze esimenti la colpa grave nel comportamento dei componenti del Collegio sindacale si evincono

dalla stessa particolare astuzia manifestata da quest'ultimo nel porre in essere nel corso degli anni i comportamenti illeciti di cui si discute. Infatti, riguardo ai mandati privi di atti giustificativi delle relative spese, gli stessi si manifestavano formalmente regolari ed avrebbero dovuto essere controllati assieme ad un ulteriore gran numero di atti (si tratta di 400 mandati irregolari a fronte di circa 3.000 mandati all'anno che i Sindaci avrebbero dovuto controllare).

Tali controlli sono stati comunque svolti a campione e il requirente, nel contestare le modalità cui lo stesso è stato svolto, non indica quali tecniche alternative i componenti dell'Organo di controllo avrebbero dovuto utilizzare in modo da permettere la scoperta dei falsi mandati. Inoltre, dal momento che ai controlli trimestrali era presente anche il Direttore, è ragionevole supporre che quest'ultimo evitasse che allo stesso fossero sottoposti i mandati falsi che, come detto, costituivano una minima percentuale degli atti, di volta in volta, da esaminare da parte dei componenti del Collegio. Infine, risulta che le ulteriori modalità di distrazione illecita del denaro dell'Ente, da parte del Direttore, sia avvenuta attraverso la creazione di una contabilità occulta, che non risultava dai dati contabili né dal bilancio. Si tratta di una contabilità che lo stesso requirente riconosce non essere mai stata portata a conoscenza dei Sindaci.

Iva**le somme erogate da un Comune ad una sua Società partecipata al 100% in virtù di accordi contrattuali rappresentano dei corrispettivi**

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

Corte di Giustizia europea, Sentenza Causa C-182/17 del 22 febbraio 2018

La Corte di Giustizia europea, con la Sentenza Causa C-182/17 del 22 febbraio 2018, ha sancito che l'esecuzione di determinate prestazioni, anche di interesse pubblico, da parte di una Società interamente partecipata da un Comune, dal punto di vista fiscale è configurabile come una prestazione di servizi soggetta ad Iva.

Se l'attività svolta in esecuzione del contratto tra la Società e il Comune costituisce un'attività economica, la Società partecipata non può infatti essere equiparata, dal punto di vista fiscale, al Comune che, in base alla Direttiva Iva Ue 2006/112, non è considerato soggetto passivo d'imposta per le attività svolte in funzione di pubblica autorità.

Precisiamo da subito che tale concetto era già stato peraltro chiarito dall'Amministrazione finanziaria italiana con la Circolare n. 34/E del 2013.

Fatto

Nel mese di luglio 2017 una Srl partecipata al 100% da un Comune ungherese ha stipulato con tale Comune un contratto "relativo all'espletamento di compiti e all'utilizzo di beni", in forza del quale essa si è impegnata, dietro compenso dovuto dal suddetto Comune e attraverso l'utilizzo di beni messi a disposizione da quest'ultimo, a realizzare determinati compiti pubblici elencati in un allegato del contratto.

Si tratta, in particolare, della gestione di alloggi e di altri locali, della gestione della rete viaria pubblica locale, dell'eliminazione di organismi nocivi da quarantena e della disinfezione dalle zanzare, della manutenzione dei parchi, degli spazi pubblici e di altre aree verdi, della gestione del centro di smaltimento di rifiuti di origine animale e dei relativi servizi nonché della manutenzione del mercato locale. Le modalità di esecuzione di tali compiti sono specificate

negli allegati del suddetto contratto.

La Società si è pertanto obbligata a tenere registri relativi allo svolgimento dei vari compiti, al fine di consentire al Comune di accertarne l'adempimento entro i termini impartiti e, in caso di accertamento negativo, di fissare un termine per porvi rimedio. Se tali compiti non fossero stati ancora eseguiti alla scadenza del termine fissato, la Società sarebbe tenuta a restituire al Comune la parte del compenso corrispondente all'inadempimento constatato. Riguardo al corrispettivo erogato dal Comune, la Società non ha emesso fattura, sostenendo di non aver svolto una prestazione di servizio, dal momento che riteneva essere un "Organismo di bilancio" svolgente i suoi compiti grazie ad "aiuti", ossia mezzi finanziari messi a sua disposizione dal Comune socio unico.

I primi gradi di giudizio

L'Amministrazione finanziaria ungherese ha ritenuto che la Società avesse ricevuto il compenso di cui trattasi nel procedimento principale a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi concreti e che pertanto fosse stata realizzata un'operazione imponibile, sicché l'importo di tale compenso era imponibile. Il fatto che il Comune possa esplicitamente chiedere alla Società di fornire un rendiconto e di tenerlo regolarmente informato circa l'esecuzione del contratto in questione costituirebbe un altro elemento nel senso che tale Società non ha percepito un aiuto ma è stata retribuita per la fornitura concreta di servizi.

L'Amministrazione ha altresì ritenuto che la Società potesse essere considerata soggetto passivo.

Da un lato, tale Società non avrebbe la qualità di Ente autorizzato all'esercizio di pubblici poteri, giacché essa non costituirebbe un Organismo rientrante nel bilancio

dello Stato, ma sarebbe una Società commerciale istituita dal Comune e iscritta nel Registro delle imprese. Dall'altro, l'attività svolta dalla Società non sarebbe un'attività propria dei pubblici poteri, bensì un'attività economica, dal momento che tale Società avrebbe soltanto contribuito alla realizzazione di compiti comunali, senza eseguirli direttamente. In proposito, rilevarebbe anche il fatto che la Società ha effettuato prestazioni di servizi non soltanto per conto del Comune, ma anche a favore di altri soggetti, prestazioni per le quali tale Società avrebbe esercitato il proprio diritto a detrazione.

Il Giudice adito in primo grado ha respinto il ricorso presentato dalla Società contro le decisioni dell'Amministrazione. Lo stesso ha ritenuto che non si potesse sostenere che la Società svolgeva compiti propri dei pubblici poteri in forza del contratto in questione poiché essa non sarebbe un "*Organismo di bilancio*" bensì una Società commerciale senza scopo di lucro e il Comune continuerebbe a essere responsabile dell'esecuzione di tali compiti.

Inoltre, secondo tale Giudice, il compenso è stato versato a titolo di corrispettivo per i servizi che dovevano essere eseguiti dalla Società in forza di tale contratto e non per finanziare in generale il funzionamento di quest'ultima, sicché esso concorre alla base imponibile dell'Iva.

Il fatto che la Società abbia portato in detrazione l'Iva fatturata a monte sugli acquisti relativi all'esecuzione di tali compiti deporrebbe parimenti a favore del carattere imponibile delle operazioni oggetto del contratto in questione. Il Giudice di rinvio (Corte suprema ungherese) ha stabilito invece che, garantendo i servizi pubblici specificati nel contratto in questione, la Società ha svolto, in quanto autorità pubblica, un'attività nell'esercizio di poteri pubblicistici. La Corte suprema ungherese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se rientri nella nozione di "*Ent[e] di diritto pubblico*" di cui all'art. 13, paragrafo 1, comma 1, della Direttiva 2006/112 una Società commerciale detenuta al 100% da un Comune;
- 2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba ritenere che detta Società commerciale svolga, in quanto "*pubblica autorità*", i compiti che incombono obbligatoriamente al Comune ma dei quali quest'ultimo l'ha investita;
- 3) in caso di risposta negativa ad una delle 2 questioni precedenti, se si debba ritenere che gli importi corrisposti dal Comune alla suddetta Società commerciale

per lo svolgimento dei compiti affidatili costituiscano un corrispettivo.

La Sentenza della Corte Ue

Riguardo alla terza questione, da cui è partita, la Corte Ue ha stabilito che spetta al Giudice del rinvio verificare se dagli elementi del fascicolo e, in particolare, dal contratto in questione, risulti che le attività della Società siano effettuate a titolo oneroso e, pertanto, abbiano un carattere economico, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112, che conferisca alla Società la qualità di soggetto passivo. Tuttavia, la Corte può fornire a tale Giudice, tenuto conto delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, gli elementi di interpretazione idonei a consentirgli di statuire (vedasi in tal senso la Sentenza 29 ottobre 2015, Sudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 34).

A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l'art. 2, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del Giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'Iva in forza di tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una Società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale Società e un Comune.

Sulle questioni prima e seconda, esaminate congiuntamente, la Corte ha affermato che il fatto che la Società interessata disponga, in forza del diritto nazionale applicabile, di prerogative di "*pubblica autorità*" non è determinante ai fini di tale qualifica, ma rappresenta tuttavia, in quanto caratteristica essenziale di qualsiasi "*pubblica autorità*", un'indicazione di una certa importanza per stabilire se detto Ente debba essere qualificato come Ente di diritto pubblico (Sentenza 29 ottobre 2015, Sudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 58). Nel caso di specie, sembra che la Società non disponga, per l'esecuzione dei compiti pubblici che le sono affidati in forza del contratto in questione, di alcuna delle prerogative di "*pubblica autorità*" di cui dispone il Comune.

La Società, essendo stata costituita dal Comune sotto forma di Società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, è anzitutto una persona giuridica di diritto privato, la quale dispone, secondo le norme di legge a essa applicabili, di una determinata autonomia rispetto al suddetto Comune nell'ambito del suo funzionamento e della sua gestione quotidiana. In tale contesto, non risulta sussistere un nesso organico tra la Società ed il Comune, posto che

tale Società non è stata costituita con un atto decisivo adottato da tale Comune che definisca i servizi da fornire a quest'ultimo (vedasi, in tal senso, Sentenza 29 ottobre 2015, Sudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 67).

Se è vero che l'autonomia della Società è senz'altro limitata per via del fatto che il suo capitale, che non è aperto a partecipazioni azionarie da parte di privati, è detenuto al 100% dal Comune, da altri elementi emerge tuttavia che quest'ultimo non è in condizione di esercitare un'influenza decisiva sulle attività della suddetta Società. È infatti pacifico che il Comune non è il solo "cliente" della Società e che le prestazioni fornite da tale Società a terzi non sono di importanza marginale, sono imponibili e, in effetti, sono state tassate. Inoltre, il contratto in questione contiene clausole che consentono al Comune di accertare lo svolgimento dei compiti affidati alla Società, e ciò denoterebbe l'assenza di un controllo effettivo da parte di tale Comune. Infine, non risulta che tale contratto contenga clausole che consentano a detto Comune di fissare direttive vincolanti per la Società nello svolgimento dei suddetti compiti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte conclude, in merito alle prime 2 questioni, che non ricade nella norma di non assoggettamento all'Iva, prevista da tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una Società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale Società ed un Comune, nell'ipotesi in cui tale attività costituisca

un'attività economica ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva.

Conclusioni

In sintesi, la Corte di Giustizia Ue conclude che:

- 1) l'art. 2, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del Giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'Iva in forza di tale disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una Società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale Società e un comune;
- 2) l'art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112, dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del Giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all'Iva, prevista da detta disposizione, un'attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una Società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale Società e un Comune, nell'ipotesi in cui tale attività costituisca un'attività economica ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della medesima Direttiva.

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere adesso consultate attraverso l'[Agenda del Revisore](#), il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si dedica al delicato compito della revisione contabile.

L'**Agenda** è consultabile direttamente on-line, attraverso una semplice e immediata interfaccia. Inoltre, l'abbonamento al servizio comprende l'invio periodico di una newsletter che segnala e descrive la natura delle scadenze più imminenti.

L'**Agenda del Revisore** è integrabile con i principali calendari on-line (**Google calendar, Outlook ecc.**), e offre quindi la possibilità di aggiungere, con un semplice click, anche i promemoria legati all'incarico di revisione al proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.

Il servizio è già attivo per chi ha sottoscritto recentemente l'abbonamento a Revisorenews.

Per premiare la fedeltà dei propri clienti, Centro Studi Enti Locali ha deciso però di offrire gratuitamente l'accesso all'Agenda del Revisore (dal valore di 60€ + Iva), senza nessun costo aggiuntivo rispetto al prezzo dell'abbonamento annuale alla Rivista (105 € Iva inclusa), anche a coloro che si fossero abbonati in precedenza.

I lettori di Revisorenews che decideranno di rinnovare sin da ora il proprio abbonamento potranno dunque beneficiare dell'attivazione gratuita dell'Agenda del Revisore senza costi aggiuntivi.

I 12 mesi di abbonamento, acquistati attraverso al rinnovo, andranno naturalmente a sommarsi a quelli residui dalla data del rinnovo alla scadenza naturale dell'abbonamento in corso.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza, chiamare lo 0571 469222 o 0571 469230 o scrivere a segreteria@centrostudientilocali.it.

Si ricorda che è possibile beneficiare del servizio quesiti su materie amministrativo-contabili, giuridiche e fiscali offerto dal Centro Studi Enti Locali anche inoltrando i quesiti direttamente dal sito dell'**Istituto nazionale Revisori legali (I.N.R.L.)**, all'indirizzo: www.Revisori.it

ove vengono specificate anche le modalità per l'inoltro e le relative tariffe.

Si ricorda che gli iscritti all'Istituto, in regola con il pagamento della quota annua, possono beneficiare di uno **sconto del 25%** sul prezzo di ogni singolo quesito, a seguito di un'apposita convenzione stipulata con l'Inrl.



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.



4 servizi in un unico prodotto

KIT del Revisore 2018

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi dedicati ai
Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

AGENDA DEL REVISORE

Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato



2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE REVISORENEWS

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)



3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Prodotto on-line comprendente anche lo "Schema di Relazione dei Revisori al Rendiconto di gestione degli Enti Locali" e "Il parere dei Revisori al Bilancio di Previsione degli Enti Locali" (in formato word)



4. TI FORMIAMO

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING (N. 5 corsi da 2 Ore)

Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali



AL PREZZO "SPECIALE" DI € 249,00 + Iva anziché € 463,00 + Iva

Coupon d'acquisto

Da inviare, tramite fax o e-mail a **Centro Studi Enti Locali** - Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

Desidero acquistare il "KIT del Revisore 2018" al prezzo di Euro **€ 249,00 + Iva**

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:

Via ***:

Città ***:

C.F. ***:

P.IVA ***:

Codice IPA **::

Fax:

n. ***:

CAP ***:

Provincia:

Tel. ***:

CIG (se previsto):

E-mail ***:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di € _____ (comprensivo di Iva)* mediante:

- Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
- Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
- Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
- Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine



CentroStudi®
EntiLocali

Centro Studi Enti Locali

Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237

segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008
certificato da Certiquality